



Regione Umbria
Assemblea legislativa

REGOLAMENTO INTERNO

**Testo coordinato con le modifiche apportate
dalla Deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 415 dell'8 ottobre 2024**

Testo coordinato a cura di:

Susanna Rossi

PO Documentazione, Banca dati legislativa e Assistenza del Collegio dei Revisori dei Conti

Servizio Valutazione delle Politiche, Controllo e Corecom

SOMMARIO

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1 L'Assemblea legislativa
- Art. 2 Prima riunione dell'Assemblea legislativa
- Art. 3 Prerogative e doveri dei Consiglieri
- Art. 4 Diritto di accesso dei Consiglieri

CAPO II

GLI ORGANI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

- Art. 5 Elezione del Presidente dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza
- Art. 6 Il Presidente dell'Assemblea legislativa
- Art. 7 L'Ufficio di Presidenza
- Art. 8 I Vice Presidenti
- Art. 9 Il Consigliere Segretario
- Art. 10 Procedura per la convalida dei Consiglieri eletti
- Art. 10-bis Ineleggibilità e incompatibilità dei Consiglieri sopravvenute
- Art. 11 Gruppi consiliari.
- Art. 12 La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari
- Art. 13 Statuto delle opposizioni
- Art. 14 []
- Art. 15 Le Commissioni consiliari permanenti e il Comitato per il controllo e la valutazione
- Art. 16 Composizione delle Commissioni permanenti
- Art. 17 Elezione del Presidente e del Vice Presidente delle Commissioni permanenti
- Art. 17 bis Relazione tecnica
- Art. 17 ter Presidenza delle Commissioni permanenti
- Art. 18 Assegnazione degli atti in Commissione
- Art. 19 Legge regionale europea *abrogato*
- Art. 20 Pareri del Consiglio delle Autonomie locali
- Art. 21 Convocazione delle Commissioni

CAPO III

ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO E LA VALUTAZIONE

- Art. 22 Pubblicità delle sedute e processo verbale
- Art. 22 bis Accesso alla documentazione delle Commissioni consiliari e del Comitato per il controllo e la valutazione.
- Art. 23 Validità delle decisioni delle Commissioni
- Art. 24 Ordine dei lavori in Commissione

Art. 25	Discussione in Commissione
Art. 26	Istruttoria in sede referente
Art. 27	Procedimento in sede referente
Art. 27-bis	Aiuti di Stato <i>Abrogato</i>
Art. 28	Esame in sede redigente
Art. 29	Procedimento in sede redigente
Art. 29 bis	Progetti di legge che istituiscono o modificano aiuti di stato
Art. 30	Esame in sede consultiva
Art. 31	Termine per i lavori delle Commissioni
Art. 32	Partecipazione della Regione alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea <i>abrogato</i>
Art. 32-bis	Sessione regionale europea <i>abrogato</i>
Art. 32-ter	Verifica del rispetto del principio di sussidiarietà <i>abrogato</i>
Art. 33	Attività di controllo delle Commissioni permanenti
Art. 34	Valutazione delle politiche pubbliche
Art. 35	Le Commissioni speciali
Art. 36	Le Commissioni d'inchiesta
Art. 37	Norme comuni per le Commissioni speciali e di inchiesta
Art. 38	Indagini conoscitive
Art. 39	[]
Art. 40	Comitato per il controllo e la valutazione
Art. 41	[]
Art. 42	Clausole valutative e missioni valutative
Art. 43	Riordino e semplificazione normativa

CAPO IV

SEDUTE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Art. 44	Programma delle attività dell'Assemblea
Art. 45	Concertazione
Art. 46	Convocazione dell'Assemblea legislativa
Art. 47	Inserimento di atti all'ordine del giorno
Art. 48	Apertura e chiusura delle sedute
Art. 49	Comunicazioni all'Assemblea
Art. 50	Verifica del numero legale
Art. 51	Polizia delle sedute
Art. 52	Disciplina delle sedute
Art. 53	Sospensione e scioglimento delle sedute
Art. 54	Pubblicità delle sedute
Art. 55	Abbigliamento dei Consiglieri e del personale
Art. 56	Disciplina del pubblico
Art. 57	Processo verbale e resoconto

CAPO V

DISCUSSIONE E VOTAZIONE IN GENERALE

- Art. 58** **Oggetto della discussione**
- Art. 59** **Ordine della discussione**
- Art. 60** **Questione pregiudiziale e sospensiva**
- Art. 61** **Fatto personale**
- Art. 62** **Votazioni**
- Art. 63** **Irregolarità delle votazioni**
- Art. 64** **Risultato delle votazioni**
- Art. 65** **Proposte di legge respinte**

CAPO VI

DISCUSSIONE E VOTAZIONE DEI PROGETTI DI LEGGE, DI REGOLAMENTO DELEGATO E DI ATTO AMMINISTRATIVO

- Art. 66** **Procedura d'urgenza**
- Art. 67** **Discussione generale**
- Art. 68** **Proposta di non passaggio agli articoli**
- Art. 69** **Modalità di presentazione e inammissibilità degli emendamenti e dei subemendamenti**
- Art. 69 bis** **Rinvio in Commissione**
- Art. 70** **Esame degli articoli e degli emendamenti**
- Art. 71** **Ritiro degli emendamenti**
- Art. 72** **Ordini del giorno**
- Art. 73** **Correzioni formali**
- Art. 74** **Votazione dei progetti di legge**
- Art. 75** **Votazione degli emendamenti**
- Art. 76** **Approvazione dei regolamenti delegati e degli atti amministrativi**

CAPO VI BIS

NOMINE E DESIGNAZIONI

- Art. 76 bis** **Designazione e nomine spettanti all'Assemblea legislativa**

CAPO VII

ESAME DEL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE, DEL DISEGNO DI LEGGE DI STABILITÀ, DEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO, DEGLI EVENTUALI DISEGNI DI LEGGE COLLEGATI, DEL RENDICONTO E DELL'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO

- Art. 77** **Esame della legge di stabilità, del disegno di legge di bilancio e degli eventuali disegni di legge collegati**
- Art. 78** **Discussione e approvazione**
- Art. 79** **Emendamenti al disegno di legge di stabilità**
- Art. 80** **Emendamenti al disegno di legge di bilancio**
- Art. 81** **Decisione sull'ammissibilità degli emendamenti**

- Art. 81 bis** **Esame dei disegni di legge di approvazione del rendiconto generale e dell'assestamento del bilancio *abrogato***
- Art. 82** **Procedura di approvazione del Documento di Economia e Finanza Regionale e della relativa nota di aggiornamento**

CAPO VII BIS

PARTECIPAZIONE AL PROCESSO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI EUROPEI ED ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA EUROPEA

- Art. 82 bis** **Partecipazione al processo normativo europeo**
- Art. 82 ter** **Sessione regionale europea**

CAPO VIII

INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI E RISOLUZIONI

- Art. 83** **Presentazione**
- Art. 84** **Interrogazioni**
- Art. 85** **Svolgimento delle interrogazioni in Assemblea**
- Art. 86** **Risposta scritta**
- Art. 87** **Svolgimento delle interrogazioni in Commissione**
- Art. 88** **Interrogazioni a risposta immediata**
- Art. 89** **Interpellanze**
- Art. 90** **Svolgimento delle interpellanze**
- Art. 91** **Norme comuni per lo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze**
- Art. 92** **Seduta dedicata agli atti di sindacato ispettivo**
- Art. 93** **Mozioni**
- Art. 94** **Svolgimento delle mozioni**
- Art. 95** **Emendamenti alle mozioni**
- Art. 96** **Trasformazione delle mozioni**
- Art. 97** **Votazione delle mozioni**
- Art. 98** **Discussione**
- Art. 99** **Riunione di interrogazioni, interpellanze e mozioni in un'unica discussione**
- Art. 100** **Risoluzioni**
- Art. 100 bis** **Inammissibilità**
- Art. 101** **Mozione di sfiducia**
- Art. 102** **Censura ad un singolo Assessore**
- Art. 103** **Decisioni in ordine alle petizioni**
- Art. 104** **Sentenze della Corte costituzionale e referendum abrogativi**

CAPO VIII BIS

PROCEDURA PER L'ESAME E L'APPROVAZIONE DELLE LEGGI STATUTARIE.

- Art. 104 bis** **Sessione statutaria**
- Art. 104 ter** **Procedura di approvazione**

Art. 104 quater **Discussione e votazione**

CAPO VIII TER

SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI IN MODALITÀ TELEMATICA

Art. 104 quinquies	Ambito di applicazione e definizione
Art. 104 sexies	Sedute in modalità telematica
Art. 104 septies	Modalità di svolgimento delle sedute in modalità telematica
Art. 104 octies	Votazione
Art. 104 nonies	Deliberazioni
Art. 104 decies	Verbalizzazione e pubblicità delle sedute
Art. 104 undecies	Disposizioni finali

CAPO VIII QUATER

EFFETTI DELLA CONCLUSIONE DELLA LEGISLATURA

Art. 104 duodecies	Effetti della conclusione della legislatura sugli atti presentati all'Assemblea legislativa
Art. 104 terdecies	Adempimenti consentiti a seguito della scadenza naturale della legislatura e in caso di scioglimento anticipato dell'Assemblea legislativa

CAPO IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 105	Norme transitorie
Art. 106	Procedura per l'approvazione
Art. 107	Modificazioni e integrazioni del Regolamento
Art. 108	Termine per l'efficacia

CAPO I

Disposizioni Preliminari

Art. 1

L'Assemblea legislativa

1. L'Assemblea legislativa è titolare della potestà legislativa e delle funzioni di indirizzo e controllo, a norma dell'articolo 43 dello Statuto.

Art. 2

Prima riunione dell'Assemblea legislativa

1. L'Assemblea legislativa tiene di diritto la prima seduta entro sessanta giorni dalla data di svolgimento delle elezioni, su convocazione del Consigliere più anziano di età e con preavviso di almeno sette giorni, a norma dell'articolo 44 dello Statuto.

Art. 3

Prerogative e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri regionali entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione e restano in carica fino alla proclamazione dei nuovi eletti.

2. I Consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione, esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni, ai sensi dell'articolo 57 dello Statuto.

3. I Consiglieri regionali hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea legislativa, nonché il dovere di partecipare alle sedute degli organismi statutari e regolamentari di cui fanno parte.

4. La mancata partecipazione di un Consigliere regionale alle sedute di uno degli organismi di cui al comma 3, in presenza fisica o in modalità telematica nei casi in cui è consentito il collegamento in videoconferenza, deve essere preventivamente comunicata ed è giustificata esclusivamente per i seguenti motivi:

- a) malattia appositamente certificata;
- b) gravi ed eccezionali motivi personali o esigenze di cura e assistenza a familiari, nei casi individuati dall'Ufficio di presidenza;
- c) incarico istituzionale per conto dell'Assemblea legislativa o della Giunta regionale oppure impegni inerenti l'esercizio del mandato consiliare specificati nella comunicazione di assenza;
- d) partecipazione nella stessa giornata ad altra seduta, in tutto o in parte concomitante, di uno degli organismi di cui al comma 3.

4 bis. L'Ufficio di presidenza individua, con proprio atto, le tipologie di giustificazione di cui al comma 4, lettera b), nonché le modalità di presentazione da parte dei Consiglieri regionali della comunicazione relativa alla propria assenza e la eventuale documentazione da allegare per le finalità di cui al comma 4.

5. []

6. In caso di assenza ingiustificata, al Consigliere viene operata una trattenuta in misura fissa pari ad euro 125 sull'indennità di carica.

7. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 60 dello Statuto, al Presidente dell'Assemblea, il quale le comunica all'Assemblea nella prima seduta utile.

Art. 4

Diritto di accesso dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto a prendere visione e acquisire copia di tutti i provvedimenti adottati dagli organi della Regione, dagli uffici regionali e dagli enti, agenzie e aziende istituiti dalla Regione, nonché dalle società partecipate e di tutti gli atti presupposti in essi richiamati e ottenere dagli uffici tutte le notizie e informazioni che ritengono utili per l'espletamento del loro mandato, nei limiti consentiti dalla legge.

2. Al diritto di accesso dei Consiglieri non può essere opposta la natura riservata dei documenti.

3. I Consiglieri sono vincolati all'osservanza del segreto nei casi indicati dalla legge e dalle disposizioni in materia di privacy.

4. La richiesta del Consigliere è presentata al dirigente del servizio competente, il quale deve assolvere alla richiesta di accesso con la massima tempestività e comunque non oltre dieci giorni. In caso di deliberazioni di organi regionali il Consigliere potrà prenderne visione non appena le stesse siano state perfezionate.

5. Qualora gli uffici non provvedano nei tempi e nei modi di cui al comma 4, il Consigliere può presentare istanza al Presidente dell'Assemblea, che è tenuto ad attivarsi immediatamente al fine di garantire che la richiesta di accesso sia assolta.

CAPO II

Gli Organi dell'Assemblea legislativa

Art. 5

Elezione del Presidente dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza

1. L'Assemblea legislativa procede nella prima seduta alla elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell'articolo 46 dello Statuto.

2. I componenti dell'Ufficio di Presidenza durano in carica trenta mesi e sono rieleggibili.

3. Alla rielezione dei componenti dell'Ufficio di Presidenza si provvede entro i trenta giorni precedenti la loro scadenza.

4. Qualora il Presidente non proceda alla convocazione dell'Assemblea entro i termini di cui al comma 3, provvede uno dei due Vice Presidenti.

5. In caso di cessazione dalla carica del Presidente o di un componente dell'Ufficio di Presidenza, si procede alla rielezione a norma dell'articolo 46, commi 3, 4 e 5 dello Statuto.

Art. 6

Il Presidente dell'Assemblea legislativa

1. Il Presidente rappresenta l'Assemblea, la presiede e ne è l'oratore ufficiale.
2. Il Presidente **formula l'ordine del giorno** e convoca l'Assemblea, dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine e assicura l'osservanza del Regolamento. Concede la facoltà di parlare, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne annuncia il risultato. Convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza.
- 2 bis. Il Presidente convoca e coordina la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari di cui all'articolo 12.
3. Il Presidente inoltre:
 - a) **provvede alla costituzione e all'insediamento delle Commissioni e del Comitato per il controllo e la valutazione;**
 - b) assegna gli atti alle Commissioni consiliari e dirime, sentito l'Ufficio di Presidenza, eventuali conflitti di competenza tra le Commissioni medesime;
 - c) verifica la ricevibilità della mozione di sfiducia di cui all'articolo 71, comma 1 dello Statuto;
 - d) decide, sentito l'Ufficio di Presidenza, sulla irricevibilità degli atti proposti all'esame dell'Assemblea;
 - e) dichiara lo scioglimento dell'Assemblea al di fuori dei casi previsti dall'articolo 126, comma 1 della Costituzione;
 - f) esercita ogni altra attribuzione prevista dallo Statuto, dalla legge e dal presente Regolamento.

Art. 7

L'Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza:
 - a) garantisce il regolare espletamento delle funzioni attribuite all'Assemblea, vigila sul rispetto delle prerogative di ciascun Consigliere e di ciascun Gruppo;
 - b) delibera la proposta di bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'Assemblea e sovrintende alla gestione del bilancio stesso;
 - c) **assicura i mezzi necessari per l'adempimento delle funzioni delle Commissioni e del Comitato per il controllo e la valutazione, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari;**
 - d) riferisce all'Assemblea in ordine alle cause di ineleggibilità e incompatibilità dei Consiglieri;
 - e) **stabilisce la programmazione e il calendario dei lavori dell'Assemblea di concerto con la Conferenza dei presidenti dei Gruppi consiliari, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, dello Statuto e dell'articolo 44 del presente Regolamento, garantendone il coordinamento con le sedute delle Commissioni e del Comitato per il controllo e la**

valutazione;

f) accerta la natura dell'impedimento del Presidente della Giunta e dei Consiglieri regionali ai sensi dell'articolo 50, comma 3 dello Statuto;

g) adotta i regolamenti di organizzazione e di biblioteca;

h) esercita ogni altra attribuzione prevista dallo Statuto, dalla legge e dal presente Regolamento.

2. Le decisioni e le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza sono comunicate ai Gruppi consiliari a cura del Presidente dell'Assemblea e pubblicate sul sito dell'Assemblea legislativa.

3. L'Ufficio di Presidenza, in occasione delle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea legislativa, rimane in carica fino alla prima seduta della nuova Assemblea.

Art. 8

I Vice Presidenti

1. I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza o temporaneo impedimento e adempiono inoltre alle funzioni che vengono loro delegate dal Presidente.

2. Tra i due Vice Presidenti precede quello che ha riportato il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età.

Art. 9

Il Consigliere Segretario

1. Le funzioni di Consigliere Segretario sono svolte, su indicazione del Presidente, da uno dei Vice Presidenti. Il Consigliere Segretario, in particolare:

a) sovrintende alla redazione dei processi verbali delle sedute e alla loro conservazione e redige il processo verbale delle sedute non pubbliche;

b) dà lettura degli atti in discussione;

c) esercita la funzione di scrutatore;

d) attesta il contenuto delle deliberazioni dell'Assemblea;

e) concorre al buon andamento dei lavori, al cerimoniale, alla polizia e ai servizi interni.

2. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente e di uno dei Vice Presidenti, le funzioni di Consigliere Segretario sono esercitate dal Consigliere presente più anziano di età.

Art. 10

Procedura per la convalida dei Consiglieri eletti

1. L'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell'articolo 50, comma 5, dello Statuto, subito dopo il suo insediamento verifica d'ufficio, a cominciare dai propri componenti, se sussistono cause di ineleggibilità o di incompatibilità dei Consiglieri eletti.

2. Entro dieci giorni dalla prima seduta dell'Assemblea legislativa i Consiglieri sono tenuti a trasmettere all'Ufficio di Presidenza apposita dichiarazione sostitutiva di atto di

notorietà in merito all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

3. Compiuto l'esame delle documentazioni di cui al comma 2, prima di assumere eventuali determinazioni in ordine alla esistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, l'Ufficio di Presidenza sente gli interessati, acquisisce informazioni, chiede e riceve l'esibizione di documenti.

4. Fino alla adozione delle determinazioni da sottoporre all'Assemblea legislativa gli atti dell'Ufficio di Presidenza sono riservati ai suoi componenti, fatti salvi i diritti degli interessati e dei controinteressati.

5. Quando l'Ufficio di Presidenza non riscontra l'esistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità propone la convalida dell'elezione dei Consiglieri all'Assemblea legislativa ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto.

6. Quando l'Ufficio di Presidenza, sulla base degli elementi acquisiti, previa istruttoria degli uffici competenti, ritiene che si configuri l'esistenza di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità, il Presidente dell'Assemblea legislativa provvede immediatamente alla formale contestazione al Consigliere interessato, che, entro dieci giorni dal ricevimento della formale contestazione, può presentare le proprie controdeduzioni o rimuovere la causa di incompatibilità dandone comunicazione all'Ufficio di Presidenza.

7. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 6, l'Ufficio di Presidenza, ove confermi il suo giudizio sull'esistenza della causa di ineleggibilità o di incompatibilità, propone all'Assemblea, sulla base di una relazione, di deliberare conseguentemente.

8. Qualora le contestazioni riguardino cause di ineleggibilità originarie, l'Assemblea legislativa, se accoglie la proposta dell'Ufficio di Presidenza, delibera l'annullamento dell'elezione. In tal caso il Presidente dell'Assemblea comunica, senza ritardo, all'interessato la deliberazione e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

9. Qualora le contestazioni riguardino cause di incompatibilità, l'Assemblea legislativa, se accoglie la proposta dell'Ufficio di Presidenza, delibera in ordine alla esistenza della causa di incompatibilità. Nel caso di deliberazione che accerta l'esistenza di incompatibilità, il Presidente, immediatamente, invita per iscritto il Consigliere interessato a rimuovere la causa di incompatibilità o ad esprimere, se del caso, l'opzione per la carica che intende conservare.

10. Qualora il Consigliere, entro dieci giorni dalla ricezione dell'invito del Presidente, non rimuova la causa di incompatibilità o non eserciti l'opzione, l'Assemblea legislativa, su proposta del Presidente stesso, ne dichiara la decadenza. Il Presidente dell'Assemblea legislativa comunica, senza ritardo, all'interessato la dichiarazione di decadenza e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. L'opzione per la carica incompatibile comporta automaticamente gli effetti delle dimissioni dal mandato consiliare delle quali l'Assemblea legislativa prende atto nella prima seduta utile.

11. L'opzione per il mandato consiliare è valida se accompagnata dalla dichiarazione di dimissioni dalla carica o dall'ufficio incompatibile.

Art. 10-bis

Ineleggibilità e incompatibilità dei Consiglieri sopravvenute

1. Spettano all'Ufficio di Presidenza anche l'esame delle cause sopravvenute di ineleggibilità e di incompatibilità e la verifica per la convalida dell'elezione dei Consiglieri regionali subentrati.
2. Annualmente, entro il mese di ottobre, i Consiglieri regionali trasmettono all'Ufficio di Presidenza una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà volta a confermare la loro posizione rispetto all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
3. Se nei riguardi di un Consigliere regionale si configurano, successivamente alla sua elezione, cause di ineleggibilità o di incompatibilità, l'Ufficio di Presidenza sente l'interessato, acquisisce informazioni, chiede e riceve l'esibizione di documenti. Il procedimento, le deliberazioni dell'Assemblea legislativa e gli adempimenti conseguenziali sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 10. L'Ufficio di Presidenza provvede ai sensi del comma 7 dell'articolo 10 entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo ovvero dalla data in cui dà inizio d'ufficio al procedimento.

Art. 11

Gruppi consiliari.

1. I Consiglieri regionali si costituiscono in Gruppi consiliari, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, dello Statuto. I Gruppi consiliari sono composti dai Consiglieri regionali eletti nella stessa lista qualunque sia il numero, secondo quanto stabilito **ai commi 2 e 3**. Qualora il Consigliere regionale non intenda aderire al Gruppo è tenuto a dichiararlo per iscritto al Presidente dell'Assemblea legislativa.

1 bis. All'inizio della legislatura, il Consigliere regionale, candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale risultato eletto a tale carica, costituisce il Gruppo consiliare insieme con i Consiglieri regionali eletti in una lista della coalizione o nella lista non unita in coalizione che abbia sostenuto la sua candidatura.

1 ter. All'inizio della legislatura, il Consigliere regionale, candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale non risultato eletto Presidente, costituisce il Gruppo consiliare insieme con i Consiglieri regionali eletti in una lista della coalizione o nella lista non unita in coalizione che abbia sostenuto la sua candidatura.

1 quater. Ove il Consigliere di cui al comma 1 ter risulti l'unico eletto della coalizione o della lista che ha sostenuto la sua candidatura, egli può alternativamente:

- a) dichiarare a quale Gruppo intende aderire nel rispetto di quanto previsto al comma 10;**
- b) costituire un Gruppo consiliare riconducibile alla coalizione di liste o alla lista non unita in coalizione che ha sostenuto la sua candidatura, impiegando, nella denominazione del Gruppo, il nominativo del candidato Presidente o di liste della coalizione o della lista non unita in coalizione. La dichiarazione di voler costituire il Gruppo va fatta entro il termine di cui al comma 6;**
- c) costituire un Gruppo nel rispetto di quanto previsto al comma 2. La dichiarazione di voler costituire il Gruppo va fatta entro il termine di cui al comma 6.**

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il numero minimo richiesto per costituire un Gruppo è di **due** Consiglieri.

3. Un Gruppo consiliare può essere composto anche da un solo Consigliere quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

a) il Gruppo consiliare di cui fa parte il Consigliere è collegato alla lista che lo ha eletto;

b) il Gruppo è costituito ai sensi del comma 1 quater, lettera b);

c) nel Gruppo, costituito ai sensi dei commi 1 bis e 1 ter, rimanga solo il Consigliere regionale candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.

3 bis. Il Gruppo consiliare si intende collegato alla lista ai fini di cui al comma 3, quando detto Gruppo assume la stessa denominazione della lista in cui il Consigliere o i Consiglieri sono stati eletti.

4. . Se nel corso della legislatura il Gruppo si riduce a meno di **due** - Consiglieri, salvo che non **ricorrano le ipotesi** di cui al comma 3, il Gruppo si scioglie ed i Consiglieri devono aderire ad altro Gruppo o, in subordine, al Gruppo misto.

5. I Consiglieri che hanno comunicato di non aderire al Gruppo consiliare ai sensi del comma 1, terzo periodo, o che non possono costituire un Gruppo ai sensi del comma 3, o che revocano la propria adesione ad un Gruppo senza aderire ad altro Gruppo costituito, sono assegnati, con atto dell'Ufficio di presidenza, al Gruppo misto.

6. Ciascun Gruppo comunica al Presidente dell'Assemblea legislativa il nominativo del proprio Presidente almeno cinque giorni prima della data di insediamento dell'Assemblea di cui all'articolo 2. Il Gruppo si intende regolarmente costituito a far data da tale comunicazione. Nel caso di mancata comunicazione, Presidente del Gruppo è il Consigliere regionale che ha conseguito più voti in sede di proclamazione degli eletti.

7. I Consiglieri regionali assegnati al Gruppo misto eleggono il proprio Presidente e comunicano il nominativo ai sensi del comma 6. Se la composizione del Gruppo misto è tale per cui i Consiglieri assegnati non raggiungono la maggioranza per eleggere il Presidente, è Presidente del Gruppo il Consigliere regionale più anziano di età.

8. Se nel corso della legislatura si forma un nuovo Gruppo, fermo il requisito del numero minimo di Consiglieri di cui al comma 2, tale Gruppo si intende regolarmente costituito con la comunicazione al Presidente dell'Assemblea legislativa del nominativo del Presidente del Gruppo.

9. I Consiglieri e i Gruppi sono tenuti a comunicare al Presidente dell'Assemblea legislativa le eventuali variazioni circa l'appartenenza al Gruppo e circa le cariche interne.

10. La richiesta di appartenenza da parte di un Consigliere ad un Gruppo diverso da quello di origine è soggetta a formale accettazione del Presidente del Gruppo, sentiti i Consiglieri già iscritti al Gruppo medesimo.

11. I singoli Gruppi, al fine di conseguire obiettivi strategici comuni, possono attivare forme di coordinamento permanente, previa comunicazione per iscritto al Presidente dell'Assemblea legislativa e senza previsione di ruoli o incarichi ulteriori a quelli previsti per i Gruppi consiliari.

12. Ai Gruppi, in quanto soggetti necessari al funzionamento dell'Assemblea legislativa, sono assicurate, a carico del bilancio dell'Assemblea stessa e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, le risorse necessarie allo svolgimento di attività istituzionali del Gruppo consiliare e di attività politiche connesse, secondo quanto previsto dallo Statuto, dalle leggi regionali e dal Regolamento interno.

13. L'Ufficio di Presidenza, di concerto con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, assicura ai Gruppi, per l'assolvimento delle loro funzioni, la disponibilità di strutture, personale e servizi in proporzione alla loro consistenza numerica e tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo.

Art. 12

La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari

1. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari è convocata dal Presidente dell'Assemblea legislativa, indicando nella convocazione l'ordine del giorno, nei casi previsti dal presente Regolamento e ogni qualvolta il Presidente dell'Assemblea lo ritenga utile per esaminare lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea, delle Commissioni e del Comitato di cui all'articolo 40.

2. Oltre che nei casi di cui al comma 1, la Conferenza è convocata dal Presidente dell'Assemblea legislativa di propria iniziativa o su richiesta del Presidente della Giunta o di minimo due Presidenti di Gruppi che insieme rappresentino almeno un quinto dei componenti dell'Assemblea, indicando i punti da inserire all'ordine del giorno.

3. La Conferenza è coordinata dal Presidente dell'Assemblea legislativa o, nel caso di assenza o temporaneo impedimento dello stesso, da uno dei Vicepresidenti dell'Assemblea, tra i quali precede quello che nell'elezione alla carica ha riportato il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età.

4. Ai sensi dell'articolo 52, comma 3, dello Statuto, la Conferenza è costituita dai Presidenti dei Gruppi consiliari e alla Conferenza possono intervenire un rappresentante della Giunta e i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti **nonché il portavoce delle opposizioni**, senza diritto di voto in quanto tali.

5. Qualora il Presidente di un Gruppo non possa intervenire ad una riunione della Conferenza, può farsi sostituire da altro componente dello stesso Gruppo, previa comunicazione al Presidente dell'Assemblea. Nel caso in cui il Gruppo sia formato da un unico Consigliere, lo stesso può farsi sostituire da altro Consigliere appartenente ad altro Gruppo, previa comunicazione al Presidente dell'Assemblea.

6. Fatto salvo quanto diversamente disposto nel presente Regolamento le deliberazioni della Conferenza sono assunte a maggioranza dei voti rappresentati dai presenti.

7. Le funzioni di segretario della Conferenza, sono svolte dal dirigente del Servizio competente per materia.

8. Delle riunioni della Conferenza è redatto processo verbale che riporta gli argomenti trattati, le decisioni assunte, le votazioni e una sintesi della discussione con i nomi di coloro che vi hanno partecipato. Il processo verbale è approvato, di norma, nella seduta successiva a quella cui si riferisce ed è sottoscritto dal Presidente, dal segretario della Conferenza e dal funzionario estensore.

Art. 13

Statuto delle opposizioni

1. Nella programmazione delle sedute dell'Assemblea almeno due quinti delle mozioni da iscrivere all'ordine del giorno nel rispetto del limite numerico complessivo stabilito dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, è indicato dai Gruppi di minoranza. Salvo diverso accordo, la quota riservata è ripartita in proporzione alla consistenza dei Gruppi stessi. Per le proposte di legge di iniziativa delle minoranze resta fermo quanto previsto dall'articolo 27, commi 2 e 5 e dall'articolo 31, comma 3.
2. Le questioni pregiudiziali o sospensive tendenti ad escludere o rinviare la trattazione e la votazione delle mozioni inserite nel calendario nella quota riservata ai Gruppi di minoranza sono ammissibili solo previo assenso del primo firmatario dell'atto e, nel caso di questione sospensiva, previa indicazione del termine entro cui disporre la ricalendarizzazione dell'atto in una successiva seduta d'Aula, sulla cui durata il primo firmatario deve esprimere il suo assenso.
3. Nella compilazione dell'ordine del giorno per lo svolgimento delle interrogazioni a norma degli articoli 85 e 88 e delle interpellanze in Assemblea a norma dell'articolo 90, il Presidente dell'Assemblea riserva agli atti di sindacato ispettivo indicati dai Gruppi di minoranza almeno tre quinti degli oggetti posti all'ordine del giorno stesso.
4. **I Gruppi consiliari di minoranza possono individuare il portavoce delle opposizioni di cui all'articolo 49, comma 1, lettera c quater), dello Statuto. A tal fine il portavoce delle opposizioni è designato all'unanimità dai Presidenti dei Gruppi consiliari di minoranza. La revoca del portavoce delle opposizioni è disposta a maggioranza dei Presidenti dei Gruppi consiliari di minoranza.**
5. **Il portavoce delle opposizioni ha** la facoltà di utilizzare tempi aggiuntivi rispetto agli altri Consiglieri per gli interventi nei dibattiti consiliari su rilevanti argomenti quali la presentazione del programma di governo, il **Documento di economia e finanza regionale**, il Bilancio di previsione e gli atti di programmazione regionale. I tempi aggiuntivi sono definiti in sede di Conferenza dei presidenti dei Gruppi consiliari.
6. **Il portavoce delle opposizioni ha** diritto di replica alle comunicazioni del Presidente della Giunta.
7. **Al portavoce delle opposizioni** sono attribuite dall'Ufficio di Presidenza le risorse e gli strumenti necessari al pieno esercizio delle **sue funzioni**, entro i limiti delle normative applicabili.

Art. 14

Il Collegio dei revisori dei conti []

Art. 15

Le Commissioni consiliari permanenti e il Comitato per il controllo e la valutazione

1. Sono istituite le seguenti Commissioni consiliari permanenti:
 - a) I - Affari istituzionali e comunitari;
 - b) II - Attività economiche e governo del territorio;

c) III - Sanità e servizi sociali.

2. È istituito il Comitato per il controllo e la valutazione.

3. Le competenze delle Commissioni permanenti sono stabilite nella tabella allegata al presente Regolamento.

4. Le Commissioni permanenti e il Comitato di cui al comma 2 vengono rinnovati dopo trenta mesi dalla loro costituzione e i loro componenti possono essere confermati.

Art. 16

Composizione delle Commissioni permanenti

1. Il numero dei componenti di ciascuna Commissione è fissato dall'Ufficio di Presidenza su proposta della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, in modo che esso sia, per quanto possibile, uguale in tutte le Commissioni.

2. Ciascun Gruppo consiliare e ogni componente politica del Gruppo misto procedono, subito dopo la loro costituzione, alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole Commissioni permanenti. Il Presidente dell'Assemblea cura che l'assegnazione avvenga in modo che nelle Commissioni sia rispecchiata, per quanto possibile, la proporzione esistente in Assemblea tra i Gruppi consiliari, nonché tra maggioranza e minoranze.

3. Ogni Consigliere è assegnato ad almeno una Commissione permanente.

4. Il Presidente dell'Assemblea, il Presidente della Giunta e gli altri Consiglieri componenti della Giunta stessa non possono essere designati a far parte delle Commissioni.

4-bis. I componenti di un gruppo i cui rappresentanti si trovino tutti nelle condizioni di cui al comma 4, fanno parte delle Commissioni mediante delega a consiglieri di altro gruppo.

5. Un Consigliere che non possa intervenire ad una seduta della Commissione alla quale è assegnato può farsi sostituire, a tutti gli effetti ivi compreso il voto, da un altro Consigliere, del suo stesso Gruppo o di altro Gruppo, appartenente ad altra Commissione.

5 bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, ai fini della sostituzione in Commissione, il Presidente del Gruppo consiliare del componente da sostituire comunica, in forma scritta, la sostituzione al Presidente della Commissione prima dell'inizio della seduta, che ne informa gli altri componenti. La sostituzione consente l'individuazione di un solo sostituto per l'intera seduta di Commissione. Uno stesso Consigliere non può sostituire più componenti.

5 ter. Il Consigliere che deve lasciare i lavori nel corso della seduta di Commissione, può farsi sostituire, a tutti gli effetti ivi compreso il voto, da altro Consigliere dello stesso o di altro Gruppo, appartenente ad altra Commissione. La sostituzione deve essere preceduta da una comunicazione scritta del Presidente del Gruppo consiliare di appartenenza, da consegnare al Presidente della Commissione che ne dà notizia agli altri componenti. In caso di contemporanea presenza del componente titolare e del suo sostituto, si intende che quest'ultimo partecipa alla seduta ai sensi del comma 6.

6. Ogni Consigliere ha facoltà di intervenire, senza diritto di voto, a sedute di

Commissioni diverse da quella di cui fa parte.

7. I componenti della Giunta regionale hanno diritto e, se richiesto, l'obbligo di partecipare alle sedute delle Commissioni permanenti, senza diritto di voto.

Art. 17

Elezione del Presidente e del Vice Presidente delle Commissioni permanenti

1. Le Commissioni, nella prima seduta convocata dal Presidente dell'Assemblea, procedono alla elezione del Presidente e del Vice Presidente.

2. Nella prima seduta presiede il Consigliere più anziano di età.

3. Le Commissioni procedono con un'unica votazione a scrutinio segreto all'elezione del Presidente e del Vice Presidente. Ogni Consigliere scrive sulla scheda un solo nome.

4. Sono eletti rispettivamente Presidente e Vice Presidente coloro che nell'ordine riportano il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il Consigliere più anziano di età.

4 bis. Uno degli eletti alle cariche indicate al comma 1 deve in ogni caso appartenere ad un Gruppo di maggioranza ed uno ad un Gruppo delle minoranze. A tal fine, ove risulti eletto Presidente della Commissione un Consigliere appartenente ad un Gruppo di maggioranza, l'incarico di Vicepresidente viene attribuito al Consigliere appartenente ad un Gruppo delle minoranze che abbia riportato il maggior numero di voti nella stessa elezione di cui al comma 3, analogamente nell'ipotesi inversa.

5. Non possono ricoprire la carica di Presidente o Vice Presidente i componenti dell'Ufficio di Presidenza.

6. La carica di Presidente di Commissione permanente è incompatibile con quella di Presidente di altra Commissione permanente.

7. Il Presidente dell'Assemblea dà comunicazione all'Assemblea dell'avvenuta costituzione delle Commissioni, nella prima seduta utile.

Art. 17 bis

Relazione tecnica

1. I progetti di legge e gli emendamenti sono corredati da una relazione tecnica che dà conto della neutralità finanziaria degli stessi ovvero della quantificazione dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, secondo le modalità stabilite dalla legge.

2. La competente struttura dell'Assemblea legislativa assicura ai Consiglieri regionali e alle Commissioni consiliari l'assistenza tecnica necessaria alla redazione della relazione tecnica di cui al comma 1, anche con il supporto delle strutture competenti della Giunta regionale, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale.

Art. 17 ter

Presidenza delle Commissioni permanenti

1. La Presidenza della Commissione, composta dal Presidente e dal Vice Presidente,

stabilisce il programma di lavoro della Commissione tenuto conto di quanto previsto nel programma delle attività dell'Assemblea di cui all'articolo 44.

2. Il Presidente convoca la Commissione e formula l'ordine del giorno, ne presiede le sedute, regola i lavori, dichiara l'inammissibilità degli emendamenti e dei sub emendamenti nelle ipotesi previste dagli articoli 65, comma 3 e 79 ed esercita le attribuzioni di cui all'articolo 52.

3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e collabora con lo stesso al fine di assicurare il buon andamento dei lavori della Commissione.

4. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente la Commissione è presieduta dal Consigliere più anziano di età.

Art. 18

Assegnazione degli atti in Commissione

1. Il Presidente dell'Assemblea assegna i progetti di legge, le proposte di regolamento e di atto amministrativo e in generale gli affari sui quali le Commissioni siano chiamate a pronunciarsi alla Commissione competente per materia o con competenza prevalente, salvo quanto previsto al comma 2. L'atto può essere assegnato anche ad altra Commissione in sede consultiva per gli aspetti di propria competenza.

2. I progetti e le proposte di cui al comma 1 possono essere assegnati a più Commissioni in sede referente quando non sia possibile individuare la competenza prevalente di una sola Commissione. In tale ipotesi, l'esame dell'atto è svolto in seduta comune e assume la Presidenza il Presidente di Commissione più anziano di età. Le Commissioni possono costituire un sottogruppo per l'espletamento dell'attività istruttoria.

3. []

4. Il Presidente dell'Assemblea, contestualmente all'assegnazione degli atti di cui al comma 1, trasmette gli stessi al Centro per le Pari Opportunità, ai sensi dell'articolo 62 dello Statuto, qualora abbiano incidenza sulle materie che riguardano le politiche di genere. Il Centro comunica il proprio parere entro venti giorni dal ricevimento degli atti. Decorso tale termine, si prescinde dal parere stesso.

5. La Commissione cui sia stato assegnato un atto può richiedere il parere di altra Commissione informandone il Presidente dell'Assemblea.

6. []

7. È obbligatoriamente richiesto il parere consultivo delle altre Commissioni permanenti sulle proposte relative ai seguenti atti:

- a) Bilancio di previsione della Regione;
- b) Assestamento di bilancio;
- c) Piano regionale di sviluppo;
- d) Documento di economia e finanza regionale;
- e) Programma strategico territoriale.

7 bis. Quando una proposta è esaminata dalla Commissione per rendere il parere in sede

consultiva ai sensi del presente articolo, la discussione ha inizio nella Commissione consultata con l'illustrazione del provvedimento da parte del Presidente della medesima Commissione o di altro relatore da lui designato. Il Presidente o il relatore conclude proponendo di esprimere parere favorevole o contrario o favorevole con osservazioni o favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate rispetto all'atto sottoposto all'esame della Commissione consultata.

7 ter. La Commissione a cui l'atto è assegnato in sede consultiva ai sensi dei commi 1 o 7 esprime il proprio parere entro il termine di venti giorni dall'assegnazione dell'atto, salvo il diverso termine previsto dal presente Regolamento o da previsioni legislative o indicato da parte del Presidente dell'Assemblea legislativa, motivando sulla base dell'urgenza, con l'assegnazione dell'atto.

7 quater. La Commissione a cui venga chiesto, ai sensi del comma 5, parere da parte di altra Commissione, esprime il proprio parere nel termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta o nel diverso termine previsto dal presente Regolamento o da previsioni legislative o indicato nella richiesta, motivando sulla base dell'urgenza, da parte del Presidente della Commissione richiedente.

7 quinquies. Quando i termini di cui ai commi 7 ter e 7 quater decorrono inutilmente, si procede prescindendo dal parere della Commissione investita dell'esame dell'atto in sede consultiva ai sensi dei commi 1, 5 o 7.

Art. 19

Legge regionale europea

abrogato

Art. 20

Pareri del Consiglio delle Autonomie locali

1. Il Presidente dell'Assemblea legislativa, contestualmente all'assegnazione alle Commissioni consiliari competenti, trasmette al Consiglio delle autonomie locali (di seguito CAL), i progetti di legge, di regolamento e ogni altro atto, unitamente alla richiesta di espressione del parere obbligatorio, nei casi previsti dalla normativa vigente e salvo che detto parere non risulti già richiesto dalla Giunta regionale per gli atti di sua competenza. In quest'ultimo caso la Giunta regionale, insieme all'atto da sottoporre all'Assemblea legislativa, trasmette alla medesima Assemblea il parere reso dal CAL, eventualmente corredato da proposte ed osservazioni della stessa Giunta regionale. Nel caso in cui la Giunta regionale abbia richiesto il parere del CAL e tale parere non sia stato reso nei termini previsti dalla normativa regionale vigente, o non siano ancora decorsi detti termini, la Giunta regionale stessa ne informa l'Assemblea legislativa.

2. Ai sensi dell'articolo 29, comma 2, secondo periodo, dello Statuto regionale, la Giunta regionale è tenuta a motivare il rigetto del parere richiesto al CAL, dandone comunicazione all'Assemblea legislativa all'atto della trasmissione degli atti di sua competenza o, al più tardi, in sede di esame dell'atto in Commissione.

3. Il CAL esprime il parere di cui al comma 1, nel termine di 20 giorni dal ricevimento dell'atto, salvo diverso termine previsto da leggi statali e regionali e lo invia al Presidente dell'Assemblea legislativa. Decorso inutilmente il termine l'Assemblea legislativa può comunque provvedere.

4. I termini di cui al comma 3 sono ridotti fino alla metà, nei casi di urgenza adeguatamente motivata, su richiesta formulata in modo espresso dal Presidente dell'Assemblea legislativa al momento della trasmissione dell'atto al CAL ai sensi del comma 1. La richiesta di rendere il parere con urgenza può provenire, successivamente all'assegnazione dell'atto in Commissione, anche su indicazione o della stessa Commissione consiliare competente, previa apposita deliberazione della stessa o su richiesta di un quarto dei Consiglieri regionali. Nel caso in cui la richiesta di rendere il parere con urgenza provenga dalla Commissione consiliare competente o dai Consiglieri regionali, il Presidente dell'Assemblea legislativa assegna il termine per rendere il suddetto parere non computando i giorni già decorsi.

4 bis. Nel caso in cui il Presidente dell'Assemblea legislativa trasmetta al CAL una proposta di regolamento, unitamente alla richiesta di espressione del parere obbligatorio, ai sensi del comma 1, il termine di cui all'articolo 30 per l'espressione del parere obbligatorio, sulla stessa proposta di regolamento, da parte della Commissione consiliare competente rimane sospeso fino allo scadere del termine, di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, per l'espressione del parere da parte del CAL. Se il CAL esprime il parere prima dello scadere del termine di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, il termine di cui all'articolo 30 per l'espressione del parere da parte della Commissione consiliare competente rimane sospeso fino al ricevimento del parere del CAL da parte della Commissione stessa.

5. Fino allo scadere del termine di cui ai commi 3 e 4, salvo che il CAL non abbia espresso il parere prima, la Commissione consiliare competente non può trasmettere l'atto all'Assemblea legislativa né comunque licenziarlo per i successivi adempimenti.

6. La Commissione consiliare competente si pronuncia espressamente sui pareri del CAL ed in particolare circa l'assunzione o meno, totale o parziale, del parere medesimo; le valutazioni della Commissione sono riportate nella relazione di competenza di cui all'articolo 27, comma 6.

7. Nel caso in cui una proposta di atto sulla quale il CAL ha espresso il proprio parere obbligatorio, sia oggetto, nei successivi lavori delle commissioni consiliari, di modificazioni ampie e sostanziali sui profili di interesse del CAL stesso, il Presidente della commissione consiliare competente, previa deliberazione della commissione stessa, può chiedere al CAL un nuovo parere. In tal caso il CAL esprime un nuovo parere da trasmettere alla commissione consiliare competente entro sette giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere stesso.

8. Nel caso in cui ricorra l'ipotesi prevista dal secondo periodo del comma 1 e la Giunta regionale trasmetta all'Assemblea legislativa un atto al quale ha apportato modifiche ampie e sostanziali rispetto a quello sul quale il CAL si è espresso e il cui parere ha allegato in sede di trasmissione del medesimo atto, si applica quanto stabilito al comma 7.

9. In caso di parere negativo o condizionato del CAL sugli atti che concernono l'attribuzione e l'esercizio, anche in forma associata, di funzioni e competenze dei Comuni e delle Province, l'Assemblea legislativa può procedere, rispettivamente, all'approvazione dell'atto o all'approvazione senza l'accoglimento delle modifiche, a maggioranza assoluta dei componenti.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei casi di assegnazione di un progetto di legge in sede redigente ai sensi degli articoli 28 e 29.

11. Il Presidente dell'Assemblea legislativa su istanza di un quarto dei Consiglieri regionali può richiedere il parere al CAL nei casi in cui l'Assemblea legislativa ritiene opportuna una preventiva consultazione degli Enti locali, diversi da quelli per i quali il parere del CAL è obbligatorio ai sensi del comma 1; il parere è trasmesso al Presidente dell'Assemblea legislativa dal CAL nel termine di 20 giorni dalla richiesta, o nel diverso termine assegnato.

Art. 21

Convocazione delle Commissioni

1. Le Commissioni sono convocate dai rispettivi Presidenti e, in caso di loro impedimento, dai Vice Presidenti, con la diramazione dell'ordine del giorno almeno quarantotto ore prima della seduta.
2. Le Commissioni si riuniscono in giorni diversi e comunque in orari obbligatoriamente diversi, oltre che non coincidenti con le sedute dell'Assemblea legislativa.

CAPO III

Attività delle Commissioni e del Comitato per il controllo e la valutazione

Art. 22

Pubblicità delle sedute e processo verbale

1. Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche. La pubblicità dei lavori delle Commissioni permanenti, ai sensi dell'articolo 53, comma 7 dello Statuto, è assicurata mediante la pubblicazione del processo verbale, nonché, nei casi decisi all'unanimità dalle Commissioni, mediante trasmissioni in diretta per mezzo degli strumenti multimediali a disposizione.
2. Di ogni seduta della Commissione si redige processo verbale contenente gli atti e le deliberazioni, l'oggetto delle discussioni ed i nomi di coloro che vi hanno partecipato. Ciascun Consigliere può far trascrivere a verbale le proprie dichiarazioni. Il verbale è approvato, di norma, nella seduta successiva a quella cui si riferisce ed è sottoscritto dal Presidente e dal dirigente responsabile. Ai fini dell'approvazione il verbale viene trasmesso ai Consiglieri entro il giorno precedente la seduta medesima. Copia del verbale è inviata all'Ufficio di Presidenza.

Art. 22 bis

Accesso alla documentazione delle Commissioni consiliari e del Comitato per il controllo e la valutazione.

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 36, comma 2 per le Commissioni d'inchiesta, la documentazione, acquisita nel corso dei lavori degli organi, nella disponibilità dei Consiglieri regionali componenti delle Commissioni consiliari e del Comitato per il controllo e la valutazione, è messa a disposizione dei Consiglieri regionali non componenti dei suddetti organi, previa richiesta al Presidente dell'organo stesso che ne dispone la consegna per il tramite delle strutture di assistenza. I Consiglieri regionali sono vincolati all'osservanza del segreto ai sensi dell'articolo 4, comma 3.

Art. 23

Validità delle decisioni delle Commissioni

1. La Commissione è validamente costituita in sede referente con la presenza di almeno la metà dei componenti. Per la sede redigente è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
2. In mancanza del numero legale il Presidente rinvia l'apertura della seduta per quindici minuti, trascorsi i quali, se persiste la mancanza del numero legale, la seduta va dichiarata deserta.
3. Le Commissioni deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e votanti, astenuti compresi. All'atto della votazione deve essere presente la maggioranza dei componenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 24

Ordine dei lavori in Commissione

1. L'ordine del giorno di ciascuna Commissione è predisposto in modo da assicurare in via prioritaria l'esame delle proposte di legge e degli altri atti assegnati e contenuti nel programma della attività dell'Assemblea di cui all'articolo 44.
2. Le Commissioni debbono comunque trattare con precedenza le proposte per le quali sia stata deliberata l'urgenza ai sensi dell'articolo 66.
3. La Giunta e gli altri proponenti hanno facoltà di chiedere la trattazione immediata di atti giacenti. Sulla richiesta la Commissione decide a maggioranza dei presenti.
4. Il Presidente della Commissione può iscrivere all'ordine del giorno altri oggetti di carattere urgente, dandone comunicazione almeno ventiquattro ore prima della seduta.

Art. 25

Discussione in Commissione

1. La discussione in Commissione è introdotta dal Presidente o da un relatore da lui incaricato.
2. Ciascuna Commissione permanente può istituire, per l'esame degli affari di sua competenza, sottocommissioni cui affidare compiti di studio e di proposta.
3. Se all'ordine del giorno della Commissione si trovano contemporaneamente atti vertenti sullo stesso argomento, l'esame può essere abbinato. L'abbinamento è sempre possibile fino a quando non è terminata la discussione. In tal caso, dopo l'esame preliminare, previo consenso di ciascun proponente, la Commissione può affidare ad una sottocommissione la formulazione di un testo unificato.

Art. 26

Istruttoria in sede referente

1. Il procedimento per l'esame dei progetti di legge in sede referente è costituito dall'acquisizione e valutazione di una relazione contenente i seguenti elementi di conoscenza dei quali l'atto deve essere corredato:
 - a) la necessità del ricorso allo strumento legislativo;

- b) la compatibilità con il quadro normativo nazionale e il rispetto delle competenze e delle autonomie locali e funzionali;
- c) il coordinamento con la normativa regionale esistente;
- d) la definizione degli obiettivi dell'intervento e la congruità dei mezzi individuati per conseguirli;
- e) la relazione tecnica;**
- f) l'impatto del progetto di legge sull'organizzazione amministrativa.

2. Ai fini dell'istruttoria di cui al comma 1, la Commissione competente, valutata la relazione ai progetti di legge, può chiedere alla Giunta o alle strutture tecniche dell'Assemblea legislativa di fornire ulteriori relazioni, dati e informazioni, in attesa delle quali la Commissione può sospendere la trattazione dell'atto.

3. La Commissione può inserire, **anche su proposta del Comitato per il controllo e la valutazione**, apposite clausole valutative indicando le finalità, i metodi, i tempi e la periodicità della valutazione.

4. Le relazioni per l'Assemblea danno conto delle risultanze dell'istruttoria legislativa svolta dalla Commissione. Con la stessa relazione, la Commissione può proporre iniziative di comunicazione pubblica per la divulgazione della sua conoscenza tra i destinatari.

Art. 27

Procedimento in sede referente

01. Secondo quanto previsto all'articolo 36, comma 1, dello Statuto, il Presidente dell'Assemblea legislativa assegna alle Commissioni permanenti i progetti di legge per l'esame in sede referente.

1. La Commissione permanente, dopo aver proceduto all'esame preliminare della proposta assegnata, passa alla discussione dei singoli articoli.

1 bis. Ogni Consigliere regionale, anche non appartenente alla Commissione, può presentare emendamenti e partecipare alla discussione, fermo restando che i Consiglieri non appartenenti alla Commissione, salvo i casi di sostituzione di cui all'articolo 16, comma 5, non hanno diritto di voto.

1 ter. Possono presentare emendamenti altresì la Giunta regionale, il Presidente della Giunta regionale e l'assessore competente per materia nonché l'assessore indicato come rappresentante della Giunta con specifica deliberazione della Giunta medesima.

2. La Commissione trasmette all'Assemblea la proposta e gli emendamenti eventualmente approvati, nominando un relatore. È sempre ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.

3. Non sono ammissibili in Commissione eccezioni pregiudiziali volte a ritardare l'adempimento dell'obbligo della Commissione di riferire all'Assemblea.

4. La proposta assegnata, qualora riporti il voto sfavorevole della Commissione, è

trasmessa con relazione al Presidente dell'Assemblea, che ne informa il proponente.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, il proponente può sempre chiedere che la proposta sia sottoposta all'esame dell'Assemblea. Per l'espletamento degli adempimenti richiesti dalla legislazione regionale vigente rispetto alla relazione tecnica di cui all'articolo 17 bis, si applicano le procedure previste per gli atti non esaminati in Commissione entro i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 31. Soddisfatti tali adempimenti, l'argomento è iscritto all'ordine del giorno della successiva seduta dell'Assemblea, nella quale riferisce il Presidente della Commissione.

6. Le relazioni scritte della Commissione che accompagnano gli atti trasmessi all'Assemblea sono distribuite ai Consiglieri almeno quarantotto ore prima che si apra la discussione, tranne che, nei casi di urgenza, l'Ufficio di Presidenza deliberi termini minori o la Commissione autorizzi la relazione orale.

Art. 27-bis

Aiuti di Stato

Abrogato

Art. 28

Esame in sede redigente

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 37, comma 3, dello Statuto, il Presidente dell'Assemblea può assegnare i progetti di legge alla Commissione competente in sede redigente, per la discussione generale e per la deliberazione dei singoli articoli. È riservata all'Assemblea la votazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il Presidente dà comunicazione dell'assegnazione alla Giunta regionale e ai Gruppi consiliari.

2. Fino al momento conclusivo dell'esame del progetto di legge da parte della Commissione in sede redigente, il progetto di legge è rimesso alla discussione e all'approvazione dell'Assemblea secondo il procedimento ordinario, qualora ne facciano richiesta la Giunta regionale o un Gruppo consiliare. Si considera concluso l'esame del progetto di legge con la votazione da parte della Commissione dell'ultimo articolo che compone il testo del progetto di legge medesimo, incluso l'espletamento degli adempimenti richiesti dalla legislazione regionale vigente rispetto alla relazione tecnica di cui all'articolo 17 bis.

Art. 29

Procedimento in sede redigente

1. Alla discussione e all'istruttoria legislativa in sede redigente si applicano le disposizioni dell'articolo 27, in quanto compatibili.

2. Per la votazione sui singoli articoli e sugli emendamenti si applicano le disposizioni di cui al Capo VI, in quanto compatibili.

3. Le questioni pregiudiziali, ove siano avanzate e la Commissione sia ad esse favorevole, sono sottoposte, con relazione, all'Assemblea. E' ammesso il semplice rinvio della discussione, fermo restando il rispetto dei termini di cui all'articolo 31, commi 1 e 2.

4. Nel corso della discussione degli articoli possono essere presentati ordini del giorno ai sensi dell'articolo 72. Se la Commissione è favorevole, vengono trasmessi all'Assemblea unitamente all'articolato.

5. Possono presentare emendamenti, in Commissione in sede redigente, i soggetti di cui ai commi 1 bis e 1 ter dell'articolo 27.

6. Per le correzioni formali del testo si applicano le disposizioni dell'articolo 73, in quanto compatibili.

Art. 29 bis

Progetti di legge che istituiscono o modificano aiuti di stato

1. I progetti di legge che istituiscono o modificano aiuti di stato soggetti all'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, successivamente alla votazione relativa ai singoli articoli, sono trasmessi, a cura della Commissione consiliare competente per l'istruttoria, alla I Commissione consiliare.

2. Il Presidente dell'Assemblea legislativa, su proposta della I Commissione, ai fini della notifica di cui al comma 1, invia i progetti di legge al Presidente della Giunta regionale.

3. Il Presidente dell'Assemblea legislativa, ricevuto l'esito della notifica di cui al comma 2, ne dà immediata comunicazione alla Commissione consiliare investita dell'istruttoria dell'atto.

4. In attesa dell'esito della notifica, i termini di cui all'articolo 31, comma 1, restano sospesi e iniziano a decorrere nuovamente dal ricevimento dell'esito della notifica da parte della Commissione competente ad istruire l'atto.

5. Se l'esito della notifica è positivo, la Commissione di cui al comma 4, licenzia l'atto medesimo entro i termini di cui all'articolo 31, comma 1 e lo rimette all'Assemblea legislativa per l'approvazione. Se l'esito della notifica è negativo, la Commissione discute nuovamente il testo per verificare la possibilità di conformarlo alle decisioni della Commissione europea.

Art. 30

Esame in sede consultiva

1. Quando le Commissioni sono chiamate ad esprimere il parere ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto e in ogni altro caso previsto dalla legge e dal presente Regolamento, devono provvedere entro venti giorni dalla assegnazione, salvo termini diversi previsti dalla legge o dal presente Regolamento. Decorso tale termine, il parere si intende reso.

Art. 31

Termine per i lavori delle Commissioni

1. Le Commissioni riferiscono all'Assemblea entro e non oltre due mesi dall'assegnazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera b). Entro tale termine è effettuata la consultazione nelle forme di cui all'articolo 20 dello Statuto.

2. Le Commissioni possono chiedere al Presidente dell'Assemblea una proroga del termine per un periodo non superiore ad un mese.

3. **Fermo restando l'espletamento degli adempimenti richiesti dalla legislazione regionale vigente rispetto alla relazione tecnica di cui all'articolo 17 bis**, decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2, su richiesta dei proponenti o della Giunta regionale, gli atti sono inclusi nell'ordine del giorno della successiva seduta dell'Assemblea, dinanzi alla quale riferiscono direttamente la Giunta o uno dei Consiglieri proponenti.

4. L'Assemblea può deliberare di rinviare l'atto in Commissione, assegnando alla stessa un termine per riferire.

5. **I progetti di legge di iniziativa dei Consigli provinciali, dei Consigli comunali, di iniziativa popolare e di iniziativa del Consiglio delle Autonomie locali sono portati all'esame dell'Assemblea legislativa entro sei mesi dalla loro presentazione. Scaduto tale termine, il progetto è iscritto all'ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea legislativa e discusso con precedenza su ogni altro argomento, fermo restando l'espletamento degli adempimenti richiesti dalla legislazione regionale vigente rispetto alla relazione tecnica di cui all'articolo 17 bis.**

Art. 32

Partecipazione della Regione alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea

abrogato

Art. 32-bis

(Sessione regionale europea)

abrogato

Art. 32-ter

Verifica del rispetto del principio di sussidiarietà

abrogato

Art. 33

Attività di controllo delle Commissioni permanenti

1. *abrogato*

2. **Ai fini dell'esercizio della funzione di controllo di cui all'articolo 53 dello Statuto, le Commissioni permanenti riferiscono all'Assemblea, con apposite relazioni, sullo stato di attuazione degli atti di indirizzo e programmazione ritenuti prioritari per l'attuazione del programma di governo di cui all'articolo 43, comma 2, lettera a), dello Statuto.**

3. **Per le finalità di cui al comma 2**, il Presidente della Giunta regionale trasmette al Presidente dell'Assemblea copia degli atti deliberativi della Giunta, non appena adottati in via definitiva. Al medesimo obbligo sono tenuti i Presidenti di enti, aziende e agenzie istituiti dalla Regione.

4. Sulla attività di controllo le Commissioni riferiscono all'Assemblea ogni qual volta lo ritengano necessario e comunque con una relazione annuale. L'Assemblea discute le

relazioni delle Commissioni nella prima seduta utile, o, comunque, non oltre un mese dalla data di presentazione.

Art. 34

Valutazione delle politiche pubbliche

1. **L'Assemblea legislativa, attraverso i propri organi competenti, valuta** le politiche pubbliche regionali al fine di verificarne gli effetti prodotti e i risultati conseguiti.

2. Nei progetti di legge ritenuti di maggiore impatto sono inserite clausole valutative, per definire tempi e modalità con i quali la Giunta regionale è tenuta a produrre informazioni necessarie all'esercizio della valutazione.

3. **abrogato**

4. **abrogato**

5. **abrogato**

6. Gli esiti dell'attività di valutazione sono resi pubblici mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Assemblea legislativa, mediante l'utilizzo di altre forme di comunicazione interna ed esterna e attraverso la sperimentazione di strumenti innovativi di confronto pubblico finalizzati al coinvolgimento dei cittadini.

7. Per lo svolgimento delle funzioni di valutazione **l'Assemblea:**

a) **attiva** forme di collaborazione permanente con la Giunta regionale;

b) **si avvale, attraverso i propri organi,** di una apposita struttura interna al processo legislativo, che assicura il supporto amministrativo nonché il supporto tecnico-specialistico per l'analisi dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali.

Art. 35

Le Commissioni speciali

1. L'Assemblea può istituire con legge Commissioni speciali per l'esame di particolari questioni e per **lo svolgimento di indagini conoscitive** e studi attinenti ad aspetti istituzionali dell'ordinamento regionale e degli enti territoriali o a problematiche interessanti la collettività regionale.

1 bis. La legge di cui al comma 1 stabilisce le specifiche funzioni della Commissione speciale, anche se in parte corrispondenti a quelle attribuite alle Commissioni permanenti.

1 ter. Nel caso in cui, ai sensi del comma 1 bis, vengano assegnate alla Commissione speciale funzioni istruttorie, referenti, o entrambe le funzioni, per il tempo in cui opera la Commissione speciale sono sospese le corrispondenti funzioni della Commissione permanente, limitatamente all'esame delle tematiche trattate dalla Commissione speciale medesima.

1 quater. Nell'ipotesi di assegnazione alla Commissione speciale di funzioni referenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle Commissioni permanenti.

Art. 36

Le Commissioni d'inchiesta

1. L'Assemblea dispone inchieste su materie di interesse regionale ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto. La proposta di nomina di Commissione di inchiesta è deliberata dall'Assemblea nella seduta immediatamente successiva alla rituale formalizzazione della richiesta.

2. I componenti delle Commissioni di inchiesta sono tenuti alla riservatezza per tutta la durata dei lavori della Commissione. La documentazione raccolta e gli atti formati nel corso dei lavori restano conservati presso la segreteria della Commissione d'inchiesta ed è riservata ai soli componenti della medesima. Al termine dei lavori, i Consiglieri regionali non componenti della Commissione d'inchiesta possono accedere alla suddetta documentazione previa richiesta al Presidente della Commissione stessa. La documentazione è messa a disposizione ai sensi dell'articolo 22 bis.

Art. 37

Norme comuni per le Commissioni speciali e di inchiesta

1. Le Commissioni speciali e di inchiesta sono costituite in modo da rispecchiare, per quanto possibile, la proporzione dei Gruppi consiliari.

2. Per la composizione e il funzionamento delle Commissioni speciali e di inchiesta si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle Commissioni permanenti, comprese quelle che prevedono le ipotesi di incompatibilità di cui agli articoli 16, comma 4, e 17, commi 5 e 6.

3. La deliberazione che istituisce la Commissione speciale o di inchiesta deve indicare l'oggetto e il termine entro il quale la Commissione deve riferire all'Assemblea e disporre l'automatico scioglimento della stessa.

4. Il termine di cui al comma 3 può essere prorogato con decisione della Commissione stessa e previa comunicazione all'Ufficio di Presidenza, per un periodo non superiore a quello precedentemente assegnato.

Art. 38

Indagini conoscitive

1. Nelle materie di rispettiva competenza le Commissioni possono disporre indagini conoscitive ai sensi dell'articolo 53, comma 6 dello Statuto, dirette ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni utili all'attività dell'Assemblea.

2. Alle iniziative di cui al comma 1 si dà luogo previa comunicazione all'Ufficio di Presidenza.

3. Le Commissioni riferiscono all'Assemblea con una relazione scritta avanzando eventuali proposte di risoluzione di cui all'articolo 100.

Art. 39

Il Comitato per la legislazione

[]

Art. 40

Comitato per il controllo e la valutazione

1. Il Comitato è composto da cinque Consiglieri, di cui tre espressione dei Gruppi di maggioranza e due dei Gruppi di minoranza.
2. La maggioranza e le minoranze designano entro venti giorni, su richiesta del Presidente dell'Assemblea, i componenti del Comitato.
3. Il Presidente dell'Assemblea, sulla base delle proposte dei Gruppi, procede alla costituzione del Comitato.
4. Le designazioni dei Gruppi di minoranza e di maggioranza contengono rispettivamente l'indicazione del Presidente e del Vice Presidente.
4-bis. La carica di Presidente e di Vice Presidente del Comitato è incompatibile con quella di componente dell'Ufficio di Presidenza e di Presidente di Commissione permanente.
5. In caso di mancata designazione entro venti giorni dalla richiesta, il Presidente dell'Assemblea provvede alla costituzione del Comitato e alla nomina del Presidente e del Vice Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza.

6. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

- a) verifica lo stato di attuazione delle leggi regionali;
- b) propone alle Commissioni l'inserimento nei testi legislativi di clausole valutative;
- c) verifica, con cadenza annuale, il rispetto degli obblighi informativi nei confronti dell'Assemblea legislativa previsti anche dalle clausole valutative;
- d) esamina le relazioni prodotte dalla Giunta regionale in risposta alle clausole valutative;
- e) propone lo svolgimento di missioni valutative;
- f) verifica l'attuazione delle mozioni, degli ordini del giorno e delle risoluzioni approvate dall'Assemblea.
- g) effettua il monitoraggio sull'attività e sugli atti degli enti dipendenti della Regione e delle società partecipate.

6 bis. Il Comitato riferisce direttamente all'Assemblea gli esiti delle attività di valutazione svolte ai sensi del comma 6, lettere a) e d).

6 ter. In base agli esiti di cui al comma 6 bis possono essere presentate proposte di risoluzione.

7. Il Comitato riferisce all'Assemblea con una relazione sull'attività svolta con cadenza almeno annuale.

7 bis. Per quanto non espressamente disposto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali sull'attività delle Commissioni permanenti.

Art. 41

Norme comuni per i Comitati permanenti

[]

Art. 42

Clausole valutative e missioni valutative

1. Le clausole valutative consistono in disposizioni inserite nei progetti di legge con cui vengono definiti tempi, modalità e procedure con le quali i soggetti individuati sono obbligati a trasmettere le informazioni necessarie all'esercizio della funzione di controllo sull'attuazione della legge ed alla verifica degli effetti **da parte dell'Assemblea**.

2. Ogni clausola valutativa contiene:

- a) l'individuazione dei soggetti che hanno l'onere di produrre le informazioni;
- b) le informazioni necessarie a soddisfare le esigenze conoscitive;
- c) l'indicazione delle modalità e dei tempi previsti per la trasmissione delle informazioni;
- d) la eventuale previsione di adeguate risorse per l'esercizio dell'attività di controllo e di valutazione.

3. Le informazioni prodotte in attuazione delle clausole valutative sono esaminate dalla struttura operante all'interno del processo legislativo e sono presentate **al Comitato per il controllo e la valutazione**.

3 bis. Le missioni valutative consistono in attività di ricerca e di approfondimento, finalizzate all'analisi dell'attuazione di una legge regionale o alla valutazione degli effetti di una politica regionale.

3 ter. Lo svolgimento di missioni valutative è deciso dall'Ufficio di Presidenza e può essere proposto dalla Commissione consiliare competente per materia, dal Comitato per il controllo e la valutazione nonché da un quinto dei Consiglieri assegnati alla Regione. L'incarico di presiedere lo svolgimento di una missione valutativa è affidato a due Consiglieri, uno di maggioranza e uno delle minoranze, che ne riferiscono i risultati all'Assemblea legislativa.

3 quater. Gli esiti dei controlli e della valutazione sono resi pubblici anche attraverso il sito istituzionale dell'Assemblea legislativa.

Art. 43

Riordino e semplificazione normativa

1. Con cadenza biennale la Giunta sottopone all'approvazione dell'Assemblea un programma di delegificazione, riordino e semplificazione della normativa vigente, ai sensi degli articoli 39, comma 2 e 40 dello Statuto.

2. Il programma indica uno o più settori omogenei interessati al riordino, con l'indicazione delle priorità e delle relative iniziative legislative.

3. L'Assemblea legislativa fissa con legge i criteri direttivi e gli adempimenti procedurali cui la Giunta si deve conformare, nonché il termine entro il quale la Giunta stessa deve presentare le relative iniziative legislative.

CAPO IV

Sedute dell'Assemblea legislativa

Art. 44

Programma delle attività dell'Assemblea

1. Il Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza, con periodicità almeno trimestrale, convoca l'Ufficio di Presidenza congiuntamente alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, ai Presidenti delle Commissioni permanenti e al Presidente della Giunta regionale o suo delegato. In tale circostanza si procede a stabilire la programmazione e il calendario dei lavori dell'Assemblea con l'indicazione, ove possibile, degli atti da trattare, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera e), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13. Il Presidente può convocare, se necessario, anche il Presidente del Comitato per il controllo e la valutazione o gli altri Presidenti delle Commissioni speciali o di inchiesta. Il Presidente comunica la programmazione e il calendario dei lavori ai Consiglieri regionali e alla Giunta regionale.
2. Gli atti dichiarati urgenti ai sensi dell'articolo 66 sono automaticamente inseriti nel programma delle attività e trattati con precedenza.
3. Nell'ambito del programma sono stabilite le sedute dedicate esclusivamente, con frequenza mensile, alla trattazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Art. 45

Concertazione

1. Il Presidente della Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 19, comma 1 dello Statuto, informa l'Assemblea legislativa, prima dell'inizio della fase formale di concertazione sugli atti di programmazione di cui all'articolo 7 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, preannunciando, nelle linee generali, il contenuto degli atti da sottoporre a concertazione.
2. L'Assemblea legislativa può adottare, entro trenta giorni dal ricevimento dell'informazione di cui al comma 1, una risoluzione contenente le linee di indirizzo cui deve attenersi il Presidente della Giunta regionale nella successiva fase di concertazione.
3. Il Presidente dell'Assemblea, a seguito della presentazione della Relazione annuale da parte del Presidente della Giunta ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettera k) dello Statuto, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, convoca annualmente la Conferenza regionale dell'Economia e del Lavoro.
4. L'Assemblea legislativa, sulla base degli atti della Conferenza, può adottare linee di indirizzo, ai sensi dell'articolo 19, comma 2 dello Statuto.

Art. 46

Convocazione dell'Assemblea legislativa

1. Il Presidente convoca l'Assemblea in seduta ordinaria ai sensi dell'articolo 51, comma 1 dello Statuto e **dell'articolo 44, comma 1 del presente Regolamento.**
2. L'Assemblea è convocata in via straordinaria:

- a) per iniziativa del Presidente, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza;
- b) su richiesta del Presidente della Giunta regionale;
- c) su richiesta di un quinto dei Consiglieri.

Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) la richiesta deve indicare gli atti da porre all'ordine del giorno e l'Assemblea deve tenersi entro quindici giorni dalla data in cui è pervenuta al Presidente dell'Assemblea la richiesta di convocazione straordinaria, in giorno non festivo.

3. L'ordine del giorno è comunicato ad ogni Consigliere, al Presidente e ai componenti della Giunta regionale, almeno quattro giorni liberi prima della seduta.

4. Una sessione può articolarsi anche in giorni diversi. Più sessioni possono svolgersi nello stesso giorno.

Art. 47

Inserimento di atti all'ordine del giorno

1. Su richiesta del Presidente della Giunta o di uno dei Presidenti delle Commissioni permanenti, speciali e di inchiesta, il Presidente dell'Assemblea può iscrivere all'ordine del giorno atti di carattere urgente, dandone comunicazione a tutti i Consiglieri almeno quarantotto ore prima della data della seduta.

2. Per discutere e deliberare su atti che non siano iscritti all'ordine del giorno è necessaria una decisione dell'Assemblea a maggioranza dei due terzi dei presenti da adottarsi all'inizio della seduta dopo le eventuali comunicazioni di cui all'articolo 49.

Art. 48

Apertura e chiusura delle sedute

1. Il Presidente dell'Assemblea dichiara aperta e chiusa la seduta, e comunica il giorno e l'ora della seduta seguente.

2. Il Presidente, in apertura, dà comunicazione dell'avvenuto deposito dei processi verbali delle sedute precedenti e chiede se vi siano osservazioni.

3. Quando sul processo verbale non vi siano osservazioni, si intende approvato senza votazione.

4. Sul processo verbale non è concessa la parola se non per proporre rettifiche oppure per fatto personale ai sensi dell'articolo 61.

Art. 49

Comunicazioni all'Assemblea

1. In apertura di seduta, dopo le comunicazioni di cui all'articolo 48, comma 2, il Presidente dell'Assemblea dà notizia:

a) delle questioni di legittimità costituzionale promosse dal Governo avverso le leggi della Regione o promosse da questa avverso le leggi statali e delle altre regioni e delle relative decisioni;

b) delle risposte scritte della Giunta regionale alle interrogazioni di cui all'articolo 86 ed

alle interpellanze di cui all'articolo 90;

c) delle indagini conoscitive promosse dalle Commissioni permanenti e delle richieste di istituzione di Commissioni di inchiesta;

c-bis) dei decreti adottati dal Presidente della Giunta regionale per i quali la normativa vigente prevede la comunicazione all'Assemblea;

d) ogni altra informazione che ritenga utile per l'attività dell'Assemblea.

2. Sulle comunicazioni del Presidente dell'Assemblea non sono ammessi interventi.

3. Il Presidente della Giunta regionale può chiedere di fare comunicazioni all'Assemblea. Sulle dichiarazioni del Presidente della Giunta regionale ciascun Consigliere può presentare una proposta di risoluzione ai sensi dell'articolo 100.

Art. 50

Verifica del numero legale

1. Il numero legale di cui all'articolo 51, comma 4 dello Statuto, deve sussistere all'atto di ciascuna votazione.

2. Il Presidente accerta d'ufficio la sussistenza del numero legale e, qualora ne verifichi la mancanza, sospende la seduta per non più di venti minuti.

3. Se al termine dell'eventuale sospensione l'Assemblea non è in numero legale per deliberare, la seduta è tolta.

Art. 51

Polizia delle sedute

1. I poteri di polizia dell'Assemblea spettano alla stessa Assemblea e sono esercitati in suo nome dal Presidente che impartisce gli ordini necessari, coadiuvato dal Consigliere Segretario.

2. La forza pubblica non può entrare nell'Aula, se non per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 52

Disciplina delle sedute

1. Nessuno può parlare senza aver chiesto e ottenuto la parola dal Presidente.

2. Se un Consigliere pronuncia parole sconvenienti, oppure turba, con il suo contegno la libertà della discussione e l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama verbalmente. Il richiamato può presentare all'Assemblea le sue spiegazioni; se il Consigliere intende respingere il richiamo, il Presidente invita l'Assemblea a decidere senza discussione.

3. Dopo un secondo richiamo all'ordine avvenuto nella stessa seduta il Presidente può disporre l'allontanamento del Consigliere dall'Aula per tutto il resto della seduta.

4. Indipendentemente dal richiamo all'ordine, l'allontanamento può essere disposto dal Presidente nei confronti di un Consigliere che provochi tumulti o disordini nell'Assemblea o trascenda ad oltraggi o vie di fatto.

Art. 53

Sospensione e scioglimento delle sedute

1. Qualora sorga tumulto nell'Assemblea, il Presidente sospende la discussione o, secondo l'opportunità, scioglie la seduta. In questo caso l'Assemblea si intende convocata per il primo giorno successivo non festivo.

Art. 54

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute dell'Assemblea legislativa sono pubbliche. Su richiesta motivata del Presidente della Giunta, dell'Ufficio di Presidenza o di un quinto dei Consiglieri, l'Assemblea può deliberare a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, di riunirsi in seduta non pubblica.

Art. 55

Abbigliamento dei Consiglieri e del personale

1. L'abbigliamento dei Consiglieri in Aula e del personale dell'Assemblea deve essere conforme al decoro e al prestigio della sede istituzionale.

Art. 56

Disciplina del pubblico

1. Possono accedere agli spazi della sala riservata ai Consiglieri e ai componenti della Giunta esclusivamente i dipendenti dell'Assemblea che svolgono funzioni di assistenza alle sedute.

2. Per entrare nella sede dall'Assemblea legislativa, le persone estranee devono essere munite di un'autorizzazione di entrata, essere decorosamente vestite e devono assistere alle sedute in silenzio nei settori appositamente riservati, astenendosi da ogni segno di approvazione o disapprovazione.

3. In caso di offesa fatta all'Assemblea o a qualunque dei suoi componenti, il Presidente fa immediatamente individuare il colpevole e lo fa espellere dall'Aula.

4. Analogo provvedimento di espulsione può essere disposto dal Presidente a carico di chiunque abbia turbato l'ordine della seduta.

Art. 57

Processo verbale e resoconto

1. Di ogni seduta si redige processo verbale, che deve contenere gli atti e le deliberazioni, indicando per le discussioni l'oggetto ed i nomi di coloro che vi hanno partecipato. Ciascun Consigliere ha diritto di far risultare a verbale proprie dichiarazioni.

2. Il processo verbale è redatto dal dirigente responsabile. Dopo la sua approvazione è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Consigliere Segretario ed è depositato presso la Segreteria 31 Regolamento interno dell'Assemblea legislativa dell'Assemblea due giorni prima della seduta in cui sarà sottoposto ad approvazione.

3. Di ogni seduta si provvede anche alla redazione di un resoconto integrale.

CAPO V

Discussione e votazione in generale

Art. 58

Oggetto della discussione

1. L'Assemblea può discutere e deliberare soltanto sugli oggetti 83 che siano iscritti all'ordine del giorno secondo l'ordine di precedenza in esso indicato.
2. L'inversione della trattazione degli oggetti⁸⁴ all'ordine del giorno può essere richiesta dalla Giunta o da un sesto dei Consiglieri e deve essere approvata dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, fatte salve le garanzie di cui al comma 1 dell'articolo 44.

Art. 59

Ordine della discussione

1. Il Presidente concede la parola e regola l'ordine della discussione.
2. Nessun Consigliere può parlare per più di venti minuti nella discussione generale e più di cinque minuti nella discussione dei singoli articoli dei progetti di legge, ivi comprese le eventuali proposte di emendamento.
3. In deroga al comma 2, è in ogni caso facoltà del Presidente di determinare, di concerto con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari che delibera con la maggioranza dei quattro quinti, il tempo per la durata degli interventi, fatto salvo il tempo riservato ai relatori.
4. Per i progetti di legge costituiti da un unico articolo si effettua un'unica discussione.
5. Nessun Consigliere può parlare più di una volta nella stessa discussione, tranne che per dichiarazione di voto, per fatto personale, per questioni pregiudiziali o sospensive, per richiami al Regolamento, all'ordine del giorno e all'ordine dei lavori. Nelle questioni pregiudiziali o sospensive, nei richiami al Regolamento, all'ordine del giorno e all'ordine dei lavori possono parlare dopo la proposta solo un oratore contro ed uno a favore. La durata di ciascun intervento non può comunque eccedere i cinque minuti.
- 5 bis. Il richiamo al Regolamento è formulato indicando la norma regolamentare che si assume essere violata ed il contenuto della violazione.

Art. 60

Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale di non porre in discussione un dato atto può essere proposta, specificandone le motivazioni, da un singolo Consigliere prima che abbia inizio la discussione generale.
2. Fermo quanto previsto dall'articolo 69 bis, la questione sospensiva per il rinvio della discussione o della deliberazione, o per il rinvio dell'atto in Commissione, può essere proposta, specificandone le motivazioni, da un singolo Consigliere entro la fase di discussione dell'atto e comunque prima delle dichiarazioni di voto.
3. Fermo quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, in entrambi i casi la trattazione può continuare solo dopo che il Presidente abbia concesso la parola ad un oratore contro e uno a favore che ne abbiano fatto richiesta e la questione sia stata respinta dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.
4. La durata di ciascun intervento non può eccedere i cinque minuti.

5. In caso di concorso di più questioni pregiudiziali l'Assemblea decide con unica votazione sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di illegittimità e poi, con altra unica votazione, sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di merito.
6. In caso di concorso di più questioni sospensive sul medesimo atto, l'Assemblea decide con unica votazione sull'accoglimento della sospensiva e poi, se questa è approvata, sulla sua scadenza fatto salvo quanto previsto all'articolo 13, comma 2.
7. Nel concorso di una questione sospensiva ed una pregiudiziale, è posta in votazione prima quest'ultima. Se è accolta, la sospensiva cade, se è respinta può essere votata la sospensiva.
8. La questione pregiudiziale e quella sospensiva non sono ammesse nei confronti di singole parti di atto, di articoli e di emendamenti.
9. Se la questione sospensiva per il rinvio in Commissione è approvata senza specificare la scadenza della stessa, decorrono nuovamente i termini previsti dal presente Regolamento per l'esame dell'atto.

Art. 61

Fatto personale

1. È fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri ed opinioni contrarie a quelle espresse. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve precisarne i motivi. Se il Presidente ne ravvisa la sussistenza, concede la parola al richiedente al termine della discussione in corso.
2. Chi ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà di parlare soltanto per precisare o rettificare il significato delle parole da lui pronunciate.
3. La durata di ciascun intervento non può eccedere i cinque minuti.

Art. 62

Votazioni

1. L'Assemblea delibera, ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto, con la presenza dei Consiglieri assegnati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo i casi per i quali la Costituzione o lo Statuto prevedano una diversa maggioranza.
2. Ai fini del numero legale e della validità delle deliberazioni sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole, contrario, di astensione e coloro che pur restando in Aula non esprimono voto. Ai fini dell'adozione della deliberazione sono considerati presenti solo coloro che esprimono voto favorevole o contrario e, in caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata.
3. L'Assemblea vota a scrutinio palese. Lo scrutinio palese si effettua per alzata di mano, per appello nominale o per voto elettronico.
4. Si procede a votazione per appello nominale nei casi di cui all'articolo 71, commi 1 e 3 dello Statuto o quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri.
5. La richiesta di votazione per appello nominale deve essere presentata prima che il Presidente inviti l'Assemblea a votare.
6. Si procede allo scrutinio segreto solo su questioni riguardanti persone.

Art. 63

Irregolarità delle votazioni

1. In caso di violazione delle disposizioni del presente Regolamento concernenti le modalità di votazione o comunque nel caso di difetto dei dispositivi relativi al procedimento elettronico, il Presidente annulla la votazione e dispone che sia immediatamente ripetuta.
2. È facoltà del Presidente, anche su richiesta di un Consigliere, disporre la verifica della votazione. La verifica è effettuata per controprova con i Consiglieri che hanno partecipato alla votazione.
2. bis. La rettifica del voto erroneamente espresso tramite procedimento elettronico è consentita solo fino alla chiusura della votazione.

Art. 64

Risultato delle votazioni

1. Il Consigliere Segretario sovrintende alla verifica delle votazioni e procede al computo dei voti accertando il numero dei votanti favorevoli e contrari. Il Consigliere Segretario tiene conto anche di coloro che abbiano espresso voto di astensione nonché dei presenti non votanti.
2. Il Consigliere Segretario, nel caso di votazioni per alzata di mano, provvede al computo dei voti accertando il numero dei votanti favorevoli e contrari e tiene conto anche di coloro che abbiano espresso voto di astensione nonché dei presenti non votanti. In caso di votazioni per appello nominale, verifica il nome dei Consiglieri.
3. Il Presidente proclama il risultato della votazione con la formula: «L'Assemblea approva» o «L'Assemblea non approva».

Art. 65

Proposte di legge respinte

1. I progetti di legge che riproducono sostanzialmente il contenuto di progetti di legge respinti dall'Assemblea legislativa, non possono essere assegnati alle competenti Commissioni consiliari, se non sono trascorsi sei mesi dalla data della votazione in cui l'Assemblea legislativa si è espressa in modo negativo.
2. Il Presidente dell'Assemblea legislativa dispone la temporanea improcedibilità dei progetti di legge di cui al comma 1.
3. Non possono essere esaminati dalle Commissioni consiliari né dall'Assemblea legislativa proposte di emendamento o sub emendamento che riproducono sostanzialmente il contenuto di progetti di legge respinti dall'Assemblea legislativa se non sono trascorsi sei mesi dalla data della votazione in cui l'Assemblea stessa si è espressa in modo negativo. La decisione in merito compete rispettivamente al Presidente della Commissione o al Presidente dell'Assemblea che possono dichiarare l'emendamento o sub emendamento inammissibile.

CAPO VI

Discussione e votazione dei progetti di legge, di regolamento delegato e di atto amministrativo

Art. 66

Procedura d'urgenza

1. All'atto della presentazione di un progetto di legge, di un regolamento delegato di cui all'articolo 117, comma 6 della Costituzione o di un atto amministrativo, inclusi gli atti di programmazione di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 11 luglio 2014, n. 11 (Disposizioni sulla partecipazione della regione Umbria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea - Disciplina dell'attività internazionale della Regione), la Giunta regionale e gli altri proponenti possono chiedere che sia adottata la procedura d'urgenza.
2. La richiesta di adozione della procedura d'urgenza, prima della assegnazione dell'atto in Commissione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera b) è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta successiva dell'Assemblea, la quale decide con la maggioranza dei Consiglieri assegnati, sentiti un oratore contro e uno a favore, nonché la Giunta regionale ove ne faccia richiesta.
3. Qualora la procedura d'urgenza sia richiesta dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1, la proposta di atto è immediatamente assegnata alla Commissione competente, che ne inizia l'esame con precedenza su ogni altro argomento.
4. Nel caso in cui la richiesta di procedura d'urgenza sia accettata, tutti i termini procedurali sono ridotti a metà.
5. La procedura d'urgenza non può essere richiesta per le proposte concernenti: bilancio preventivo e consuntivo, istituzione tributi, piano regionale di sviluppo, piano urbanistico territoriale, piano sanitario, riorganizzazione generale degli uffici regionali e delle funzioni amministrative degli enti locali territoriali.
6. Le proposte di cui al comma 5 sono comunque esaminate dalle Commissioni con precedenza su ogni altro argomento.

Art. 67

Discussione generale

1. La discussione generale precede l'esame dei progetti di legge.
2. La discussione generale è introdotta dalla relazione di maggioranza e dalle eventuali relazioni di minoranza.
3. Nell'ipotesi di unica relazione, in caso di assenza del relatore di maggioranza, la relazione è svolta dal Presidente della Commissione o da altro Consigliere della Commissione medesima da lui designato. In caso di assenza del relatore di minoranza, si intende che lo stesso abbia rinunciato, salvo che abbia conferito la delega ad altro Consigliere della stessa Commissione.
4. Chiusa la discussione generale, hanno facoltà di parlare, nell'ordine, i componenti della Giunta, il Presidente della Giunta, i relatori di minoranza e di maggioranza.

Art. 68

Proposta di non passaggio agli articoli

1. Durante la discussione generale e prima che abbia inizio l'esame degli articoli di un

progetto di legge, ciascun Consigliere può formulare richiesta di non passaggio agli articoli. La richiesta può essere illustrata dal proponente per non più di cinque minuti ed è posta in votazione al termine della discussione generale.

Art. 69

Modalità di presentazione e inammissibilità degli emendamenti e dei subemendamenti

1. Gli emendamenti devono essere presentati al Presidente dell'Assemblea legislativa almeno ventiquattro ore prima dell'orario stabilito nella convocazione della seduta consiliare fissata per la discussione del testo di legge cui si riferiscono e sono immediatamente comunicati ai Consiglieri.

1 bis. Possono presentare emendamenti ai sensi del comma 1 ciascun Consigliere regionale, la Giunta regionale, il Presidente della Giunta regionale e l'assessore competente per materia nonché l'assessore indicato come rappresentante della Giunta con specifica deliberazione della Giunta medesima.

2. E' ammessa la presentazione di ulteriori emendamenti dopo il termine di cui al comma 1 ed anche nel corso della seduta:

a) qualora siano sottoscritti da un Presidente di Gruppo consiliare o dal portavoce delle opposizioni o presentati dalla Giunta regionale o dai componenti della Giunta stessa indicati al comma 1 bis;

b) qualora siano relativi ad atti per i quali sia stata votata l'iscrizione all'ordine del giorno della seduta ai sensi dell'articolo 47, comma 2;

c) qualora trattasi di emendamenti ad emendamento, di seguito subemendamento.

2.1. Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettere a) e c), la presentazione degli emendamenti è ammessa solamente se gli stessi non comportano nuove o maggiori spese ovvero minori entrate nonché in caso di emendamenti compensativi, salvo si tratti di mere correzioni di errori materiali prive di effetti innovativi.

2.2. Gli emendamenti di cui al comma 2, lettere a) e c) che comportano nuove o maggiori spese ovvero minori entrate nonché gli emendamenti compensativi devono essere presentati entro le ore dodici del giorno antecedente la seduta consiliare fissata per la discussione del testo di legge cui si riferiscono e comunque entro le ventiquattro ore precedenti, e sono immediatamente comunicati ai Consiglieri.

2 bis. Gli emendamenti sono presentati al testo proposto dalla Commissione, devono avere un contenuto determinato, omogeneo al testo cui si riferiscono, devono essere presentati in modo leggibile, con chiara indicazione delle parti di testo che si intendono modificare e con la chiara e leggibile indicazione di tutti i sottoscrittori, specificando il primo firmatario.

2 ter. Gli emendamenti e i subemendamenti sono corredati dalla relazione tecnica di cui all'articolo 17 bis.

2 quater. *Abrogato*

2 quinquies. Sono inammissibili gli emendamenti e subemendamenti:

a) che non rispondono ai requisiti o ai termini di cui ai commi 2.1., 2.2. e 2 bis);

b) privi della relazione di cui al comma 2 ter;

b bis) che riproducono sostanzialmente il contenuto di progetti di legge respinti dall'Assemblea legislativa se non sono trascorsi sei mesi dalla data della votazione in cui l'Assemblea stessa si è espressa in modo negativo ai sensi dell'articolo 65, comma 3;

c) che sono formulati con frasi sconvenienti o che apportano correzioni di mera forma o sono privi di reale portata significativa, ovvero sono preclusi da precedenti deliberazioni sullo stesso oggetto in discussione.

2 sexies. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e c) del comma 2 quinquies il Presidente dell'Assemblea legislativa, qualora lo ritenga opportuno, può consultare l'Assemblea medesima, che decide senza discussione.

3. []

4. []

Art. 69 bis

Rinvio in Commissione

1. Qualora appaia opportuno per il buon andamento della discussione, anche a seguito della presentazione di numerosi emendamenti o di emendamenti comportanti aumenti di spesa, il Presidente dell'Assemblea legislativa può rinviare l'atto in Commissione, fissando un termine per riferire.

Art. 70

Esame degli articoli e degli emendamenti

1. Chiusa la discussione generale sul progetto di legge, si passa alla discussione di ciascun articolo nel testo proposto dalla Commissione e del complesso degli emendamenti allo stesso proposti.

2. Gli emendamenti presentati nel corso della seduta vengono discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo quello logico che il Presidente inappellabilmente reputi opportuno per la discussione.

Art. 71

Ritiro degli emendamenti

1. Un emendamento si considera ritirato per dichiarazione espressa del proponente o per sua assenza ingiustificata, accertata dal Presidente all'apertura della discussione.

2. Un emendamento ritirato può essere fatto proprio dai soggetti di cui all'articolo 69, comma 2, lettera a).

Art. 72

Ordini del giorno

1. Nel corso della discussione degli articoli di un progetto di legge possono essere presentati ordini del giorno di indirizzo alla Giunta sui criteri da adottare per la loro attuazione.

2. Gli ordini del giorno sono svolti dal proponente e da un rappresentante per ogni Gruppo, ciascuno per non più di cinque minuti e sono posti in votazione dopo l'approvazione dell'ultimo articolo ma prima della votazione finale.

3. Sono inammissibili ordini del giorno che riportino contenuti estranei all'oggetto della discussione o che riproducano articoli, emendamenti o sub emendamenti già respinti in

sede di votazione dell'articolato del progetto di legge di cui al comma 1.

4. L'inammissibilità dell'ordine del giorno è dichiarata dal Presidente, dopo averne dato lettura all'Assemblea.

5. Se il proponente insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione.

Art. 73

Correzioni formali

1. Prima della votazione finale i relatori, la Giunta e ciascun Consigliere possono richiamare l'attenzione dell'Assemblea sulle correzioni che la proposta richiede, anche ai fini di un migliore coordinamento del testo con particolare riguardo agli emendamenti approvati e proporre per iscritto le rettifiche che siano ritenute opportune.

2. L'Assemblea delibera le correzioni proposte o autorizza il Presidente al coordinamento formale del testo prima che l'atto sia trasmesso al Presidente della Giunta per la promulgazione.

3. Nei casi in cui siano stati introdotti molteplici emendamenti il Presidente, valutata la complessità del testo, può proporre all'Assemblea di rinviare la votazione finale alla seduta successiva demandando alla Commissione competente di procedere al coordinamento del testo.

Art. 74

Votazione dei progetti di legge

1. La votazione dei progetti di legge è effettuata con votazioni separate su ogni articolo e ciascun emendamento proposto. Dopo l'approvazione dei singoli articoli si procede a votazione finale sull'intero testo.

2. Quando un progetto di legge consiste in un solo articolo e non sono stati proposti articoli aggiuntivi, si procede direttamente alla votazione finale.

Art. 75

Votazione degli emendamenti

1. Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso articolo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi, infine, dopo l'approvazione dell'intero testo, quelli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale.

2. Quando è presentato un solo emendamento e questo è soppressivo, si pone ai voti il mantenimento del testo.

3. Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo più emendamenti e subemendamenti che differiscono tra loro esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e quindi un determinato numero di emendamenti intermedi fino all'emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. È facoltà del Presidente di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse.

Art. 76

Approvazione dei regolamenti delegati e degli atti amministrativi

1. Salvo quanto previsto al comma 2, per il procedimento di approvazione dei regolamenti delegati, ai sensi dell'articolo 117, comma 6, della Costituzione, e degli atti amministrativi si applicano, in quanto compatibili, le norme del procedimento legislativo.
2. Per gli atti amministrativi la discussione e la votazione vertono sull'intero testo. Gli emendamenti sono posti in votazione prima della votazione del testo.

CAPO VI BIS

Nomine e designazioni

Art. 76 bis

Designazioni e nomine spettanti all'Assemblea legislativa

1. Le designazioni e le nomine spettanti all'Assemblea legislativa ai sensi della normativa vigente avvengono a scrutinio segreto, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 43, comma 2, lettera i), dello Statuto.
2. Nei casi in cui l'Assemblea legislativa deve procedere alla designazione o alla nomina di due o più persone in organi collegiali, al fine di garantire la rappresentanza delle minoranze ai sensi dell'articolo 49, comma 1, lettera c ter), dello Statuto, si procede con il sistema di elezione a voto limitato secondo le modalità definite dalla legislazione regionale in materia.

CAPO VII

Esame del documento di economia e finanza regionale, del disegno di legge di stabilità, del disegno di legge di bilancio, degli eventuali disegni di legge collegati, del rendiconto e dell'asestamento del bilancio.

Art. 77

Esame della legge di stabilità, del disegno di legge di bilancio e degli eventuali disegni di legge collegati

1. L'esame del disegno di legge di stabilità, del disegno di legge di bilancio e degli eventuali disegni di legge collegati, ha luogo nell'ambito di un'apposita sessione.
2. La sessione di cui al comma 1 ha durata non superiore a giorni quarantacinque a decorrere dalla assegnazione degli atti alle Commissioni. La sessione si conclude con la votazione in Assemblea, nell'ordine, del disegno di legge di stabilità, del disegno di legge di bilancio e dei disegni di legge collegati.
3. La programmazione e il calendario dei lavori delle Commissioni e dell'Assemblea devono consentire la conclusione dell'esame dei disegni di legge entro il termine della sessione e, comunque, non oltre la scadenza dell'eventuale esercizio provvisorio.
4. Per il fine di cui al comma 3, la Commissione referente stabilisce il calendario delle sedute e il programma delle consultazioni, attuate attraverso le audizioni di cui all'articolo 64, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14, d'intesa

con le altre Commissioni e con il Presidente dell'Assemblea.

5. Durante la sessione di bilancio è sospesa ogni deliberazione dell'Assemblea su progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate, previste nel bilancio pluriennale.

Art. 78

Discussione e approvazione

1. La discussione generale in Assemblea sui disegni di legge di cui all'articolo 77 è congiunta.

2. Sugli atti di cui al comma 1 non sono proponibili questioni pregiudiziali e sospensive e richieste di non passaggio agli articoli.

3. *Abrogato*

Art. 79

Emendamenti al disegno di legge di stabilità

1. Non sono ammissibili sia in Commissione sia in Assemblea, gli emendamenti al disegno di legge di stabilità che:

a) non siano compatibili con gli indirizzi e obiettivi programmatici espressi nel Documento di Economia e Finanza Regionale e con i limiti derivanti dagli indirizzi di finanza statale;

b) abbiano l'effetto di diminuire le entrate o di aumentare le spese, salvo che siano di carattere compensativo e rispettino i vincoli dell'equilibrio di bilancio;

c) comportino variazioni compensative tra risorse autonome e risorse vincolate e variazioni compensative fra risorse vincolate con diverso vincolo di destinazione;

d) comportino aumenti di spese continuative, ricorrenti o a pluriennialità determinata che non siano compensate da riduzioni di spese e/o da aumenti di entrate di eguale importo e natura ossia continuative, ricorrenti o a pluriennialità determinata.

2. Gli effetti degli emendamenti di natura finanziaria alla legge finanziaria regionale devono essere riversati, attraverso apposite note di variazione, nel disegno di legge di bilancio.

Art. 80

Emendamenti al disegno di legge di bilancio

1. Al disegno di legge di bilancio possono essere presentati emendamenti concernenti tutti gli stanziamenti non di competenza della legge finanziaria riguardanti fra l'altro:

a) oneri predeterminati legislativamente;

b) oneri di natura inderogabile e/o obbligatoria, quali spese di funzionamento, spese rimborso prestiti;

c) entrate e spese aventi vincolo di destinazione, ivi compresa l'iscrizione e destinazione dell'avanzo finanziario vincolato derivante da economie di spese correlate ad entrate con vincolo di destinazione per legge o altro;

d) spese continuative e/o ricorrenti;

e) entrate e spese i cui stanziamenti non dipendano dal contenuto della legge di stabilità;

f) ogni altro emendamento di competenza della legge di bilancio.

Art. 81

Decisione sull'ammissibilità degli emendamenti

1. Il Presidente dell'Assemblea dichiara l'ammissibilità degli emendamenti presentati all'Assemblea. Sull'ammissibilità di quelli presentati in Commissione decide il Presidente della stessa.
2. Gli emendamenti non ammessi in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea. Quelli respinti in Commissione possono essere ripresentati in Assemblea.

Art. 81 bis

Esame dei disegni di legge di approvazione del rendiconto generale e dell'assestamento del bilancio

abrogato

Art. 82

Procedura di approvazione del Documento di Economia e Finanza Regionale e della relativa nota di aggiornamento

1. Il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER) e la relativa nota di aggiornamento, presentati dalla Giunta regionale entro i termini e con le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, è esaminato dalla I Commissione consiliare, sentito il parere delle altre Commissioni sulle materie di rispettiva competenza. La I Commissione presenta all'Assemblea una proposta di risoluzione per l'approvazione del Documento. Possono essere presentate relazioni di minoranza.
2. L'Assemblea legislativa approva il Documento con una risoluzione, la quale può contenere integrazioni e modifiche.

CAPO VII BIS

Partecipazione al processo di formazione degli atti europei ed attuazione della normativa europea

Art. 82 bis

Partecipazione al processo normativo europeo

1. Il Presidente dell'Assemblea legislativa assegna alla Commissione competente in materia di affari europei l'esame, in sede referente, del programma di lavoro annuale della Commissione europea dopo che è stato reso pubblico. La Commissione competente concluso l'esame presenta all'Assemblea legislativa una proposta di risoluzione diretta a dettare gli indirizzi ai fini della partecipazione della Regione al processo normativo europeo.
2. La Commissione competente esamina, altresì, i progetti di atti europei trasmessi all'Assemblea legislativa dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome ed ogni altra proposta formulata dalle Istituzioni europee nell'ambito della procedura di formazione del diritto e delle politiche europee, assegnati dal Presidente dell'Assemblea legislativa. Alla discussione deve essere invitato un rappresentante della Giunta regionale. Quando i

progetti di atti europei o le proposte di cui al presente comma vertono in materie attinenti all'organizzazione territoriale locale, a competenze e attribuzioni degli enti locali o possono comportare entrate e spese per gli enti stessi, sono assegnati anche al CAL per l'espressione del parere nei termini indicati dal Presidente dell'Assemblea legislativa.

3. All'esito dell'esame di cui al comma 2, la Commissione competente, nell'esercizio della funzione deliberante prevista dall'articolo 25, comma 1, dello Statuto, può esprimere osservazioni ai sensi della legislazione vigente in materia di partecipazione alla formazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e nel rispetto dei tempi ivi previsti, approvando apposita risoluzione. Ogni Consigliere, anche non appartenente alla Commissione, ha diritto a partecipare alla discussione e a presentare emendamenti, nonché la Giunta regionale o i suoi componenti ai sensi dell'articolo 27, comma 1 ter.

4. Fino alla conclusione della discussione e comunque prima di iniziare la votazione, su richiesta motivata di almeno due Gruppi consiliari sottoscritta dai Presidenti dei Gruppi stessi, o della Giunta regionale o dei suoi componenti ai sensi dell'articolo 27, comma 1 ter, la Commissione può rimettere all'Assemblea legislativa la decisione in ordine all'approvazione della risoluzione di cui al comma 3. In questo caso la proposta di risoluzione della Commissione è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta successiva alla decisione della Commissione.

5. Le osservazioni sui progetti di atti europei formulate direttamente dalla Giunta regionale ai sensi della legislazione vigente, possono essere trasmesse all'Assemblea legislativa ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione competente. La Commissione competente si esprime, in sede consultiva, entro dieci giorni dall'assegnazione da parte del Presidente dell'Assemblea legislativa. Qualora la Commissione non esprima il parere nel termine prescritto, la Giunta regionale procede alla trasmissione delle osservazioni ai sensi della legislazione vigente.

6. La Commissione competente per gli affari europei si esprime sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea e sulla partecipazione al dialogo politico con le Istituzioni europee, ai sensi della normativa vigente in materia, secondo le disposizioni di cui al presente articolo.

7. Per la discussione e la votazione in Commissione delle risoluzioni di cui al presente articolo si osservano le procedure di cui all'articolo 100 in quanto applicabili.

Art. 82 ter

Sessione regionale europea

1. L'Assemblea legislativa è convocata in un'apposita sessione europea, alla quale sono dedicate una o più giornate, per l'esame della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea, del rapporto sugli affari europei e del disegno di legge regionale europea, di cui alla legislazione regionale vigente. La sessione regionale europea si svolge anche qualora la Giunta regionale

non abbia presentato all'Assemblea legislativa il disegno di legge regionale europea.

2. La relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea e il rapporto sugli affari europei sono assegnati dal Presidente dell'Assemblea legislativa alla Commissione competente in materia di affari europei in sede referente e sono inoltre assegnati in sede consultiva alle altre Commissioni consiliari permanenti ai sensi dell'articolo 18, per l'espressione del parere sulle parti di rispettiva competenza, nonché al CAL ai sensi dell'articolo 20. All'esito dell'esame e della discussione la Commissione approva una proposta di risoluzione da presentare all'Assemblea legislativa.

3. La Commissione competente può attivare forme di consultazione degli enti locali, delle università, delle altre autonomie funzionali e delle parti sociali ed economiche, in relazione ad aspetti dell'attività europea regionale che presentino specifica rilevanza nei loro ambiti di competenza.

4. In Assemblea la discussione generale si apre con l'intervento dei relatori della Commissione referente e si conclude con la replica del Presidente della Giunta regionale o di un componente della Giunta regionale. Al termine della stessa, l'Assemblea può procedere alla votazione delle proposte di risoluzione eventualmente presentate.

5. Per l'esame del disegno di legge regionale europea si applica la disciplina per la discussione e votazione dei progetti di legge di cui al Capo VI. L'Ufficio di Presidenza, di concerto con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, stabilisce il calendario dei lavori in modo da consentire che il disegno di legge sia esaminato dall'Assemblea legislativa entro quarantacinque giorni dalla data di assegnazione ai sensi degli articoli 18 e 20. Il calendario stabilisce, in particolare, il termine previsto per la votazione finale da parte dell'Assemblea legislativa. Se l'esame del disegno di legge in Commissione non si conclude nei termini stabiliti, lo stesso è esaminato dall'Assemblea legislativa nel testo presentato dalla Giunta regionale.

CAPO VIII

Interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni

Art. 83

Presentazione

1. Le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni e le risoluzioni sono presentate, da uno o più Consiglieri, al Presidente dell'Assemblea, che ne valuta l'ammissibilità, ai sensi dell'articolo 100 bis. In caso di presentazione dell'atto da parte di più Consiglieri, deve essere espressamente indicato il primo firmatario.

1 bis. Gli atti di cui al comma 1 dichiarati ammissibili sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Assemblea legislativa.

Art. 84

Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta per iscritto da un Consigliere al Presidente della Giunta per avere informazioni su un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.

2. Il Presidente dell'Assemblea assegna l'interrogazione alla competente Commissione consiliare, qualora l'interrogante non abbia espressamente richiesto la risposta in Assemblea.

Art. 85

Svolgimento delle interrogazioni in Assemblea

1. Il Presidente della Giunta o un componente della stessa rispondono alle interrogazioni entro trenta giorni dalla data della loro presentazione. Il termine è ridotto alla metà per le interrogazioni con richiesta di risposta urgente.
2. L'Ufficio di Presidenza, di concerto con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, stabilisce, per ogni seduta dell'Assemblea, il tempo da dedicare in apertura dei lavori per lo svolgimento delle interrogazioni.
3. Il Presidente dell'Assemblea, qualora il Presidente della Giunta o un componente della stessa dichiarino di non poter rispondere, indicandone il motivo, stabilisce, sentiti la Giunta e l'interrogante, la data della seduta per lo svolgimento dell'interrogazione.
4. Se l'interrogante non si trova presente quando la Giunta si accinge a rispondere, si intende che abbia rinunciato all'interrogazione, salvo i casi di assenza giustificata.
5. Il Consigliere ha diritto di illustrare l'interrogazione e di replicare per dichiarare se sia stato o meno soddisfatto, per un tempo complessivo di cinque minuti. La Giunta ha a disposizione un tempo di cinque minuti per la risposta.

Art. 86

Risposta scritta

1. Nel presentare un'interrogazione il Consigliere può dichiarare che intende avere risposta scritta. Il Presidente della Giunta o un componente della stessa entro quindici giorni dà risposta scritta all'interrogante e la comunica per copia al Presidente dell'Assemblea, il quale, nella prima seduta successiva, ne informa l'Assemblea e ne dispone l'inserimento integrale nel resoconto della seduta.

Art. 87

Svolgimento delle interrogazioni in Commissione

1. Per lo svolgimento delle interrogazioni in Commissione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 85 in quanto compatibili.

Art. 88

Interrogazioni a risposta immediata

1. La seduta per lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, della durata massima di due ore, ha luogo almeno ogni quindici giorni.
2. La seduta è convocata dal Presidente dell'Assemblea legislativa con comunicazione trasmessa a tutti i Consiglieri, almeno sei giorni prima¹²⁹, con l'indicazione delle interrogazioni ammesse e del rappresentante della Giunta regionale incaricato di rispondere, ove a rispondere non sia il Presidente della Regione.
3. Il Presidente dell'Assemblea, di concerto con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, dispone la trasmissione televisiva o la diffusione con altro strumento multimediale delle sedute.
4. Il Presidente dell'Assemblea legislativa, tra tutte le interrogazioni pervenute prima del

termine indicato al comma 2 e ritenute ammissibili ai sensi dell'articolo 100 bis, compila l'ordine del giorno in modo tale che siano diversi i Gruppi di appartenenza dei presentatori e, ove possibile, gli Assessori chiamati a rispondere.

5. Il presentatore dell'interrogazione ha facoltà di illustrazione e di replica per non più di tre minuti complessivamente. Il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore delegato, risponde per non più di tre minuti.

6. Le interrogazioni di cui al presente articolo non possono essere ripresentate, ancorché non svolte, come interrogazioni ordinarie, salvo che il Presidente dell'Assemblea le abbia dichiarate inammissibili alla procedura di trattazione immediata.

Art. 89

Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta per iscritto circa i motivi o gli intendimenti della condotta della Giunta in questioni che riguardino determinati aspetti della sua politica.

Art. 90

Svolgimento delle interpellanze

1. Per lo svolgimento delle interpellanze si applicano le disposizioni previste per le interrogazioni dagli articoli 84 e 85, salva la facoltà dell'interpellante di illustrare la propria interpellanza per non oltre sette minuti. Qualora l'interpellante in sede di replica si dichiari insoddisfatto ed intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni date dalla Giunta, può presentare una mozione nel corso della stessa seduta. In tal caso la mozione è trattata non oltre la sessione immediatamente successiva.

Art. 91

Norme comuni per lo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze

1. Nelle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata e delle interpellanze non si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 3 del presente Regolamento.

Art. 92

Seduta dedicata agli atti di sindacato ispettivo

1. L'Assemblea legislativa è convocata almeno una volta al mese per la trattazione degli atti di sindacato ispettivo, esclusi quelli di cui all'articolo 88.

Art. 93

Mozioni

1. La mozione consiste in un atto inteso a promuovere un voto da parte dell'Assemblea.

Art. 94

Svolgimento delle mozioni

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 47, comma 2 e 98, comma 2, lo svolgimento delle mozioni ha luogo nella seduta immediatamente successiva alla loro presentazione o in quella fissata dal Presidente dell'Assemblea legislativa, di concerto con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari. Qualora la mozione sia sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri, essa è discussa entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione.

2. Quale che sia il numero dei firmatari, la mozione può essere illustrata solo dal primo firmatario o da uno dei firmatari successivi per un tempo non eccedente i dieci minuti.
3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo non eccedente i dieci minuti, un Consigliere per ogni Gruppo e per ciascuna componente del Gruppo misto e un rappresentante della Giunta. Il Consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
4. Non sono permessi altri interventi, salvo che a titolo di dichiarazione di voto, per non più di due minuti.

Art. 95

Emendamenti alle mozioni

1. Su ciascuna mozione possono essere presentati emendamenti, con il consenso del primo firmatario e prima della chiusura della discussione.
2. Gli emendamenti sono discussi con le modalità di cui all'articolo 70, comma 2, secondo l'ordine dell'inciso cui si riferiscono.

Art. 96

Trasformazione delle mozioni

1. Una mozione può essere trasformata, con il consenso del primo firmatario, in risoluzione senza diritto di svolgimento nel corso della discussione.

Art. 97

Votazione delle mozioni

1. La mozione è posta in votazione nel suo complesso se non è chiesta, anche da un solo Consigliere, la votazione per parti separate. In questo caso, dopo la votazione delle parti delle quali sia stata richiesta la separazione, la mozione viene votata nel suo complesso.

Art. 98

Discussione

1. Nei casi in cui la trattazione di interrogazioni e interpellanze non abbia luogo entro il termine di cui all'articolo 85, comma 1, la Giunta è tenuta alla risposta scritta entro e non oltre i dieci giorni successivi, salvo il caso di cui all'articolo 88, comma 2.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 47, comma 2, in caso di presentazione di mozioni con richiesta di trattazione immediata, sulla urgenza e sulla conseguente iscrizione all'ordine del giorno decide l'Ufficio di Presidenza, di concerto con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari.
3. []

Art. 99

Riunione di interrogazioni, interpellanze e mozioni in un'unica discussione

1. Il Presidente dell'Assemblea può disporre che più mozioni, interrogazioni ed interpellanze, relative a fatti o argomenti identici, o strettamente connessi, formino oggetto di una unica discussione.
2. Nel caso di cui al comma 1 le mozioni hanno la precedenza sulle interpellanze e gli interpellanti sono iscritti a parlare subito dopo i proponenti delle mozioni.
3. Nel caso di discussione congiunta di più mozioni, le repliche hanno luogo invertendo

l'ordine di illustrazione delle medesime da parte dei proponenti.

Art. 100

Risoluzioni

1. Le risoluzioni sono atti dell'Assemblea diretti a manifestare orientamenti o a definire gli indirizzi su specifici argomenti. In occasione di comunicazioni del Presidente della Giunta regionale, ciascun Consigliere può presentare una proposta di risoluzione.
2. Le Commissioni hanno facoltà di presentare all'Assemblea di propria iniziativa relazioni e proposte di risoluzioni sulle materie di loro competenza.
3. Per la discussione e la votazione delle risoluzioni si osservano le disposizioni di cui agli articoli 94 e 97.

Art. 100 bis

Inammissibilità

1. Il Presidente dell'Assemblea legislativa verifica che il contenuto delle mozioni, interpellanze, interrogazioni e risoluzioni sia riconducibile al tipo di strumento presentato secondo quanto previsto dagli articoli 84 (Interrogazioni), 88 (Interrogazioni a risposta immediata), 89 (Interpellanze), 93 (Mozioni) e 100 (Risoluzioni); ove necessario, provvede alla corretta titolazione dell'atto, informandone il presentatore. Il Presidente valuta altresì l'ammissibilità di tali atti con riguardo alla coerenza fra le varie parti dei documenti, alla competenza nonché alla tutela della sfera personale e dell'onorabilità dei singoli e del prestigio delle istituzioni. Non sono comunque pubblicati gli atti che contengano espressioni sconvenienti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche nei confronti de - gli altri atti di iniziativa assembleare.

Art. 101

Mozione di sfiducia

1. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, di cui all'articolo 71 dello Statuto, è presentata al Presidente dell'Assemblea, che ne verifica la ricevibilità ai sensi dell'articolo 50, comma 1 dello Statuto.
2. Il Presidente dell'Assemblea, verificata la ricevibilità della mozione, sospende ogni attività dell'Assemblea e delle Commissioni e fissa la discussione della mozione di sfiducia entro quindici giorni, ma non prima di cinque giorni dalla presentazione della mozione stessa.
3. La mozione può essere illustrata solo dal primo firmatario o da uno dei firmatari successivi per un tempo non eccedente i quindici minuti.
4. Nella discussione possono intervenire il Presidente della Giunta e, per non più di trenta minuti, ciascun Gruppo, compreso quello misto. Possono intervenire, per non più di quindici minuti, altri Consiglieri per dichiarare la difformità del loro voto rispetto a quello del Gruppo consiliare di appartenenza. Ciascun Consigliere può intervenire per dichiarazione di voto per non più di cinque minuti.
5. Non è consentita la presentazione di emendamenti o di risoluzioni, né la votazione per parti separate.
6. Il Presidente dell'Assemblea, a seguito dell'approvazione della mozione, dichiara lo scioglimento immediato dell'Assemblea legislativa e ne dà formale comunicazione al

Presidente della Giunta regionale.

Art. 102

Censura ad un singolo Assessore

1. La mozione di censura nei confronti di un singolo Assessore di cui all'articolo 71, comma 3 dello Statuto, sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri, è posta in discussione nella prima seduta utile.
2. Alla discussione possono prendere la parola, per non più di trenta minuti, il Presidente della Giunta, l'Assessore per il quale è proposta la censura e ciascun Gruppo compreso il Gruppo misto. Possono intervenire singoli Consiglieri solo per dichiarare la difformità del loro voto rispetto a quello del Gruppo consiliare di appartenenza per non più di quindici minuti. Ciascun Consigliere può intervenire per dichiarazione di voto per non più di cinque minuti.
3. In caso di approvazione della mozione di censura, il Presidente della Giunta dichiara se intende revocare o meno l'Assessore. Qualora il Presidente della Giunta non intenda revocarlo, deve motivare tale scelta in Assemblea nella seduta successiva.

Art. 103

Decisioni in ordine alle petizioni

1. Il Presidente, in sede di comunicazioni all'Assemblea, dà notizia all'Assemblea delle petizioni di cui all'articolo 20, comma 3 dello Statuto e le trasmette alle Commissioni competenti per materia.
2. Le Commissioni competenti possono deliberare la presa in considerazione, ovvero l'archiviazione della petizione qualora ritengano l'oggetto non attinente a comuni necessità o ricompreso in atti già decisi o in proposte all'attenzione dell'Assemblea. Nella prima ipotesi le Commissioni possono chiedere che la petizione sia trasmessa da parte del Presidente dell'Assemblea alla Giunta regionale con invito a provvedere, ovvero presentare all'Assemblea una proposta di risoluzione.
3. Al presentatore della petizione viene in ogni caso data comunicazione da parte del Presidente della decisione adottata dall'Assemblea.

Art. 104

Sentenze della Corte costituzionale e referendum abrogativi

1. Nell'ipotesi in cui sia stata dichiarata l'illegittimità di una legge regionale, o nell'ipotesi di abrogazione di disposizioni di una legge regionale a seguito di referendum, il Presidente dell'Assemblea trasmette gli atti alla Commissione consiliare competente, che può proporre all'Assemblea una risoluzione recante eventuali iniziative da assumere.

CAPO VIII BIS

Procedura per l'esame e l'approvazione delle leggi statutarie.

Art. 104 bis

Sessione statutaria

1. L'esame delle proposte di legge per l'approvazione e la modificazione dello Statuto ha luogo nell'ambito di apposite sessioni dell'Assemblea per ciascuna delle due deliberazioni previste dal comma 2 dell'articolo 123 della Costituzione. Nel corso delle

sessioni è precluso l'esame di ogni altro argomento.

Art. 104 ter

Procedura di approvazione

1. Ai fini della prima deliberazione in Assemblea si applicano le procedure stabilite per i progetti 138 Capo inserito dall'art. 1, comma 1, delibera dell'Assemblea legislativa 14 luglio 2009, n. 315 44 Regolamento interno dell'Assemblea legislativa di legge ordinari. A ciascun Consigliere è consentito, in deroga a quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 69 del Regolamento interno, di presentare emendamenti entro e non oltre quarantotto ore.
2. Ai fini della seconda deliberazione sul medesimo testo, dopo la discussione generale e le dichiarazioni di voto, l'Assemblea passa alla votazione articolo per articolo e, successivamente, sul testo finale. Eventuali emendamenti in seconda lettura debbono essere presentati entro e non oltre quarantotto ore. L'approvazione degli stessi equivale all'adozione del testo in prima lettura.
3. In relazione ad entrambe le deliberazioni non sono ammesse questioni pregiudiziali o sospensive.

Art. 104 quater

Discussione e votazione

1. Per l'ordine della discussione si applica l'articolo 59 del presente Regolamento.
2. Le votazioni finali sui progetti di legge statutaria avvengono in modo palese, per appello nominale. Il progetto è approvato se in entrambe le deliberazioni, adottate ad intervallo non minore di due mesi, ottiene la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione.
3. Il testo della legge statutaria è trasmesso, entro cinque giorni dall'approvazione, dal Presidente dell'Assemblea al Presidente della Giunta regionale ai fini della pubblicazione.

CAPO VIII TER

Svolgimento delle sedute degli organi in modalità telematica

Art. 104 quinquies

Ambito di applicazione e definizione

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle sedute in modalità telematica dell'Assemblea legislativa, alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti, delle Commissioni speciali, delle Commissioni d'inchiesta e del Comitato di cui all'articolo 40, nonché, in quanto compatibili, si applicano anche alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza e della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 possono trovare applicazione anche per le sedute del Consiglio delle Autonomie Locali.
3. Ai fini del presente regolamento, per sedute in modalità telematica si intendono le adunanze degli organi di cui al comma 1 con partecipazione a distanza di alcuni o di tutti coloro che vi prendono parte, attraverso l'utilizzo di strumenti telematici idonei a garantire la comunicazione in tempo reale a due vie e il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti, la loro identificazione certa, nonché la regolarità e la tracciabilità

delle votazioni.

Art. 104 sexies

Sedute in modalità telematica

1. Gli organi di cui all'articolo 104 quinquies, comma 1, si riuniscono in presenza, salva diversa decisione assunta dall'organo competente ai sensi del comma 2, che disponga lo svolgimento della seduta in modalità telematica. In quest'ultimo caso la seduta si intende comunque convenzionalmente svolta presso la sede dell'Assemblea legislativa.

1 bis. Le sedute dell'Assemblea legislativa possono svolgersi in modalità telematica solo nei casi di comprovata gravità o emergenza nazionale secondo quanto previsto all'articolo 51, comma 4 bis, dello Statuto.

2. La decisione relativa allo svolgimento delle sedute in modalità telematica di cui al comma 1 è assunta rispettivamente:

- a) per le sedute dell'Assemblea legislativa **di cui al comma 1 bis**, dall'Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari;
- b) per le sedute delle Commissioni consiliari permanenti, dal Presidente della Commissione;
- c) per le sedute del Comitato di cui all'articolo 40, dal Presidente del Comitato;
- d) per le riunioni dell'Ufficio di Presidenza, dal Presidente dell'Assemblea legislativa;
- e) per le riunioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, dal Presidente dell'Assemblea legislativa.

Art. 104 septies

Modalità di svolgimento delle sedute in modalità telematica

1. In apertura di seduta il Presidente dell'organo procede all'appello nominale per l'identificazione dei partecipanti. Durante l'appello nominale e durante le votazioni tutti i partecipanti a distanza sono tenuti a mantenere attiva la telecamera del proprio dispositivo. Il numero legale è sempre accertato d'ufficio dal Presidente dell'organo.

2. Gli atti e i documenti che vengono inviati all'organo nel corso delle sedute in modalità telematica e quelli che richiedono la sottoscrizione dei partecipanti a distanza sono trasmessi con modalità che ne garantiscono l'integrità, la provenienza e l'identità di chi li sottoscrive, nonché la data e l'orario di trasmissione e di ricezione.

Art. 104 octies

Votazione

1. Nelle sedute in modalità telematica le votazioni si svolgono a scrutinio palese, fermi restando i casi previsti dal presente Regolamento nei quali la votazione si effettua a scrutinio segreto, purché con modalità idonee a garantire la segretezza del voto.

2. Le votazioni a scrutinio palese di cui al comma 1 si effettuano o per appello nominale con chiamata del Presidente e, ove possibile, per alzata di mano, oppure con votazione elettronica, purché estesa a tutti coloro che partecipano alla seduta con diritto di voto. Nel caso di votazione per appello nominale il voto favorevole, contrario o astenuto, deve essere espresso a voce, in modo chiaro ed inequivocabile, al fine di garantirne la certezza. Durante l'appello nominale per la votazione e durante la votazione, gli aventi diritto al voto sono tenuti a mantenere attiva la telecamera del proprio dispositivo.

3. Ai fini di quanto previsto agli articoli 62, comma 2, e 64, commi 1 e 2, i partecipanti a distanza che non intendono partecipare al voto lo devono dichiarare espressamente al momento dell'appello nominale per la votazione o, se si procede con votazione elettronica, prima dell'apertura della votazione.

Art. 104 nonies

Deliberazioni

1. Ai fini del numero legale e della validità delle deliberazioni, nonché ai fini dell'adozione delle deliberazioni medesime degli organi di cui all'articolo 104 quinquies, comma 1, la partecipazione in modalità telematica secondo le disposizioni di cui al presente Capo è equiparata alla partecipazione in presenza fisica.

Art. 104 decies

Verbalizzazione e pubblicità delle sedute

1. Nel verbale delle sedute di cui al presente Capo sono indicate le modalità di partecipazione e di identificazione di ciascun partecipante, nonché le modalità con cui si sono svolte le votazioni.

2. È assicurata la registrazione audio e/o video delle sedute dell'Assemblea legislativa che si svolgono in modalità telematica da archiviare agli atti dell'Assemblea.

3. Al fine di garantirne la pubblicità, le sedute dell'Assemblea legislativa che si svolgono in modalità telematica sono trasmesse sul sito istituzionale dell'ente.

Art. 104 undecies

Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Capo, si applicano in quanto compatibili le altre norme previste dal presente Regolamento.

2. L'Ufficio di Presidenza, con una o più deliberazioni, disciplina le modalità attuative di quanto previsto dal presente Capo, specificando, ove necessario, gli aspetti tecnici e operativi dello svolgimento delle sedute in modalità telematica.

CAPO VIII QUATER

Effetti della conclusione della legislatura

Art. 104 duodecies

Effetti della conclusione della legislatura sugli atti presentati all'Assemblea legislativa

1. Le proposte di legge e gli altri atti il cui iter non si è perfezionato con la definitiva approvazione da parte dell'Aula decadono con la fine della legislatura, fatto salvo quanto previsto per le proposte di legge di iniziativa popolare dall'articolo 35, comma 4, dello Statuto.

2. Decadono, inoltre, con la fine della legislatura, le petizioni presentate ai sensi della normativa regionale vigente, nonché gli atti di sindacato ispettivo e di indirizzo di cui al Capo VIII pendenti e depositati presso l'Assemblea legislativa.

3. Ai fini del presente articolo la fine della legislatura ricomprende anche il periodo di

prorogatio di cui all'articolo 44, comma 4, dello Statuto.

Art. 104 terdecies

Adempimenti consentiti a seguito della scadenza naturale della legislatura e in caso di scioglimento anticipato dell'Assemblea legislativa

1. Successivamente alla data di scadenza naturale della legislatura o in caso di scioglimento anticipato per ogni caso diverso da quello dell'articolo 126, primo comma, della Costituzione, le attività dell'Assemblea legislativa consentite devono rientrare nella categoria degli adempimenti di cui all'articolo 44, comma 4, dello Statuto, la cui sussistenza deve essere valutata in sede di programmazione dei lavori assembleari ai sensi dell'articolo 44 del presente regolamento ed emergere dall'istruttoria degli atti.

2. Rientrano nella categoria degli atti ammessi alla trattazione e approvazione i progetti di legge concernenti la legge di stabilità, il bilancio, l'approvazione del rendiconto, l'assestamento di bilancio, nonché gli atti individuati al comma 3.

3. Sono adempimenti ammessi ai sensi del comma 1:

a) gli adempimenti derivanti da norme o trattati internazionali e dalla normativa dell'Unione europea il cui mancato rispetto espongono lo Stato italiano e la Regione a procedure d'infrazione;

b) gli adempimenti imposti da norme di carattere costituzionale;

c) gli adempimenti previsti dalla normativa statale la cui mancata adozione entro un determinato termine comporta l'applicazione di sanzioni a carico della Regione;

d) gli atti di nomina, previsti dalla legge in capo all'Assemblea legislativa, degli organi la cui decadenza si verifica nel periodo di prorogatio di cui all'articolo 44, comma 4 dello Statuto, in considerazione delle conseguenze che la mancata nomina potrebbe comportare ai fini del funzionamento degli enti dipendenti o partecipati dalla Regione;

e) gli adempimenti connessi alle disposizioni normative concernenti la convalida, la sospensione e la decadenza dalla carica dei Consiglieri regionali;

f) ulteriori adempimenti che presentino inequivocabilmente il carattere dell'urgenza, della necessità e indifferibilità.

4. Fatti salvi i procedimenti relativi agli atti di cui ai commi 2 e 3, cessa ogni funzione istruttoria, referente, redigente o consultiva delle Commissioni consiliari connessa agli altri procedimenti legislativi o amministrativi pendenti, nonché la funzione deliberante di cui all'articolo 82 bis. L'attività consultiva delle Commissioni consiliari prosegue per i soli atti che la Giunta regionale ha ritenuto rientranti, dandone motivazione, nelle ipotesi previste dagli articoli 64, comma 1 e 71, comma 2 dello Statuto. L'attività del Comitato per il controllo e la valutazione è interrotta. Per le

Commissioni di inchiesta e per le Commissioni speciali trova applicazione quanto previsto dalle deliberazioni istitutive di cui all'articolo 37, comma 3, in ordine alla loro durata.¹

5. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa continua a esercitare, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, le proprie funzioni fino alla prima seduta dell'Assemblea legislativa nei limiti degli atti necessari ad assicurare la funzionalità dell'Assemblea, a garantire l'autonomia finanziaria e la transizione alla nuova legislatura.

6. La Giunta delle elezioni continua a esercitare i propri compiti.

CAPO IX

Norme transitorie e finali

Art. 105

Norme transitorie

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si procede alla costituzione delle Commissioni consiliari e dei Comitati di cui all'articolo 15.
2. Le Commissioni in carica alla data di entrata in vigore del presente Regolamento continuano a svolgere le proprie funzioni, con pienezza di poteri, sino alla costituzione delle nuove Commissioni e dei Comitati ai sensi del comma 1.
3. Il Presidente dell'Assemblea, dopo gli adempimenti di cui all'articolo 17, procede alla riassegnazione degli atti già assegnati alle Commissioni cessate sulla base delle nuove articolazioni delle Commissioni e delle relative competenze previste nella tabella di cui all'articolo 15.

Art. 106

Procedura per l'approvazione

1. Il presente Regolamento è approvato con deliberazione non legislativa dell'Assemblea legislativa assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nel rispetto delle norme sulla discussione e votazione dei progetti di legge di cui al capo V del Regolamento interno approvato con legge regionale 16 aprile 1998, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni, esclusi gli articoli 46, 48 e 52.

Art. 107

Modificazioni e integrazioni del Regolamento

1. Ciascun Consigliere può presentare al Presidente dell'Assemblea proposte di modificazioni ed integrazioni al presente Regolamento.
2. Le proposte di cui al comma 1, dopo l'esame referente della I Commissione consiliare, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, sono sottoposte all'approvazione dell'Assemblea, la quale delibera con la maggioranza di cui all'articolo

¹ Ai sensi dell'art. 30, comma 1 della Delib. A.L. n. 415/2024 il terzo periodo del comma 4 dell'articolo 104 terdecies, si applica a decorrere dalla XII legislatura.

Art. 30, comma 2 della Delib. A.L. n. 415/2024 “2. Dopo la scadenza naturale della XI legislatura e fino alla proclamazione degli eletti della nuova legislatura, il Comitato per il controllo e la valutazione in carica alla data di entrata in vigore della presente deliberazione non legislativa, può proseguire l'attività ordinaria già programmata, con il limite connesso alla programmazione dei lavori consiliari e al principio della neutralità degli atti e dei comportamenti da porre in essere nel periodo considerato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 44, comma 4, dello Statuto.”.

106.

3. Il testo delle modificazioni ed integrazioni, dopo la votazione finale da parte dell'Assemblea, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. In deroga a quanto disposto dal comma 2, le proposte di cui al comma 1 sono sottoposte, fino alla sua scadenza, all'esame referente della Commissione Speciale istituita con la legge regionale 29 luglio 2005, n. 23 e successivamente sono sottoposte sempre all'esame della Commissione Speciale per le riforme statutarie e regolamentari, ove istituita.

Art. 108

Termine per l'efficacia

1. Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria ed ha efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di abrogazione della legge regionale 16 aprile 1998, n. 14 e successive modificazioni e integrazioni.